




Raffineria di Taranto  
Strada Statale Jonica 106  
74123 Taranto  
Fax +39 099 4700471  
Tel. +39 099 4782.111  
eni.com

Prot. RAFTA/DIR/LA/264  
Taranto 24/12/2014

  
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambi  
E. prot DVA - 2015 - 0000038 del 05/01/2015

**Spett.le**  
**Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare**  
DVA - Divisione IV  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 ROMA (RM)  
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

**e p.c. ISPRA**  
Via V. Brancati, 48  
00185 ROMA (RM)  
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

**Procura della Repubblica**  
c/o Tribunale di Taranto  
Via Marche s.n.c.  
74100 TARANTO (TA)  
prot.procura.taranto@giustiziacert.it


**ARPA Puglia - Direzione Tecnica**  
Corso Trieste, 27  
70126 BARI (BA)  
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it  
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it  
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



**Oggetto: Raffineria eni S.p.A. di Taranto - Autorizzazione Integrata Ambientale DVA/DEC/2010/273 del 24/05/2010 - Prima diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alle note ISPRA prot. n. 45254 del 05/11/2014 e prot. n. 39819 del 03/10/2014.**

**Riscontro alla comunicazione del MATTM prot. DVA-2014-0039151 del 27/11/2014.**

Con riferimento alla comunicazione del MATTM in oggetto, si trasmette in allegato alla presente la documentazione di riscontro alla nota ISPRA prot. n. 39819 del 03 OTT 2014 completa dei relativi allegati nella stessa citati.



Pagina 1 di 1

Distinti Saluti  
**eni spa**  
Downstream & Industrial Operations  
eni spa Raffineria di Taranto  
Il Direttore  
Capitale sociale Euro 1.000.000.000,00 I.V.  
Registro Imprese di Taranto e Fiscale 00484960588  
Part. IVA 00905811006, R.E.A. Roma n. 756453  
Sede legale:  
Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma  
Sedi secondarie:  
Via Emilia, 1 - Piazza Ezio Vanoni, 1  
20097 San Donato Milanese (MI)

## PEC DVA

---

**Da:** Per conto di: enirmtaranto.dir@pec.eni.it <posta-certificata@pec.actalis.it>  
**Inviato:** mercoledì 24 dicembre 2014 12:50  
**A:** MATTM  
**Cc:** ISPRA; prot.procura.taranto@giustiziacert.it; ARPA Puglia dir gen; ARPA Puglia dir scient; ARPAP DAP TA  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Eni S.p.A. Raffineria di Taranto - Nota MATTM prot. DVA-2014-0039151 del 27/11/2014 - Trasmissione riscontro  
**Allegati:** daticert.xml; postacert.eml (6,61 MB)

Messaggio di posta certificata

Il giorno 24/12/2014 alle ore 12:49:32 (+0100) il messaggio

"Eni S.p.A. Raffineria di Taranto - Nota MATTM prot. DVA-2014-0039151 del 27/11/2014 - Trasmissione riscontro" è stato inviato da "enirmtaranto.dir@pec.eni.it"

indirizzato a:

prot.procura.taranto@giustiziacert.it

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo del messaggio: opec275.20141224124932.14338.09.1.1@pec.actalis.it



Raffineria di Taranto  
Strada Statale Jonica 106  
74123 Taranto  
Fax +39 099 4700471  
Tel. +39 099 4782.111  
eni.com

Prot. RAFTA/DIR/LA/264  
Taranto 24/12/2014

**Spett.le**  
**Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare**  
DVA – Divisione IV  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 ROMA (RM)  
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

**e p.c. ISPRA**  
Via V. Brancati, 48  
00185 ROMA (RM)  
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

**Procura della Repubblica**  
c/o Tribunale di Taranto  
Via Marche s.n.c.  
74100 TARANTO (TA)  
prot.procura.taranto@giustiziacert.it

**ARPA Puglia – Direzione Tecnica**  
Corso Trieste, 27  
70126 BARI (BA)  
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it  
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it  
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

**Oggetto: Raffineria eni S.p.A. di Taranto – Autorizzazione Integrata  
Ambientale DVA/DEC/2010/273 del 24/05/2010 – Prima diffida  
ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.  
per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alle note  
ISPRA prot. n. 45254 del 05/11/2014 e prot. n. 39819 del  
03/10/2014.  
Riscontro alla comunicazione del MATTM prot. DVA-2014-  
0039151 del 27/11/2014.**



Con riferimento alla comunicazione del MATTM in oggetto, si trasmette in allegato alla presente la documentazione di riscontro alla nota ISPRA prot. n. 39819 del 03 OTT 2014 completa dei relativi allegati nella stessa citati.



Raffineria  
di Taranto

Pagina 1 di 1

Distinti Saluti  
**eni spa**  
**Downstream & Industrial Operations**  
Raffineria di Taranto  
Il Direttore  
L. C. Amadio  
eni spa  
Capitale sociale Euro 4.005.358.876,00 i.v.  
Registro Imprese di Roma e Fiscale 00484960588  
Part. IVA 00905811006, R.E.A. Roma n. 756453  
Sede legale:  
Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma  
Sedi secondarie:  
Via Emilia, 1 - Piazza Ezio Vanoni, 1  
20097 San Donato Milanese (MI)



### **Nota Tecnica**

**Raffineria eni s.p.a. di Taranto - Autorizzazione Integrata Ambientale  
DVA/DEC/2010/273 del 24/05/2010 – Prima diffida ai sensi dell'art. 29-  
decies, comma 9, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle  
prescrizioni autorizzative di cui alle note ISPRA prot. n. 45254 del  
05/11/2014 e prot. n. 39819 del 03/10/2014.**

**Riscontro alla comunicazione del MATTM prot. DVA-2014-0039151 del 27/11/2014.**



## PREMESSA

Con riferimento alla comunicazione MATTM del 27/11/2014 in oggetto, ed al fine di fornire nel contempo tutti i riscontri richiesti e di consentire una corretta ricostruzione cronologica di quanto attuato dalla Raffineria di Taranto in ordine alla tematica citata nella suddetta comunicazione, si rappresenta quanto segue.

Nello specifico, il presente documento è stato redatto per fornire puntuale riscontro a quanto indicato nella nota ISPRA prot. n. 39819 del 03 OTT 2014 allegata alla suddetta comunicazione, e questo per quanto possibile ricostruire vista la mancanza di alcuni documenti che, seppur citati come allegati nella suddetta nota del MATTM, di fatto non sono stati inoltrati alla scrivente.

In aggiunta a quanto sopra, e sempre al fine di permettere una fedele descrizione delle varie interlocuzioni avute anche con ARPA Puglia sulle questioni di che trattasi, si partecipa come la Raffineria di Taranto abbia già provveduto, in data 20 GIU 2014 a fornire apposito riscontro alla comunicazione pervenuta a mezzo fax in data 19/06/2014 da parte di ARPA Puglia giusta lettera di trasmissione prot. n. RAFTA/DIR/LA/137 inoltrata alla Direzione Scientifica di ARPA Puglia e, per conoscenza, all'ISPRA, al MATTM, alla PREFETTURA DI TARANTO, alla PROVINCIA DI TARANTO, al COMUNE DI TARANTO ed alla Procura della Repubblica di Taranto che si allega in copia (Allegato 1).

Tutto ciò premesso, vengono puntualmente riportati, dopo una ricostruzione cronologica delle varie interlocuzioni avute sulla questione in parola, i riscontri alla già citata nota del MATTM prot. DVA-2014-0039151 del 27/11/2014 che richiama la comunicazione ISPRA n. 39819 del 03 OTT 2014 nella quale viene contestato il *"mancato rispetto della prescrizione di cui a pag. 133 del § 7 del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) allegato al Decreto autorizzativo in riferimento"*.



## **RICOSTRUZIONE CRONOLOGICA DI QUANTO OCCORSO**

Per quanto attiene pertanto alle prescrizioni di cui al paragrafo 7 “monitoraggi ambientali” di cui alla pag. 133 del PIC-AIA, la Raffineria di Taranto in data 29 AGO 2013, con propria nota n. RAFTA/DIR/CG/159 aveva provveduto a trasmettere, tra le altre cose, il cronoprogramma aggiornato relativo agli interventi di cui alle prescrizioni del suddetto paragrafo 7 del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC).

Tali interventi riguardavano le seguenti tematiche:

1. Potenziamento rete di monitoraggio di proprietà Eni, in accordo a quanto previsto dalla Convenzione stipulata nel SET 2010;
2. Realizzazione stazione micrometeorologica;
3. Realizzazione sistema DOAS.

Quindi, e così come già accennato in premessa, la Raffineria di Taranto a seguito della ricezione della comunicazione pervenuta a mezzo fax in data 19/06/2014 da parte di ARPA Puglia prot. n. 33934-32 del 17/06/2014, provvedeva ad inoltrare tempestivamente il succitato proprio riscontro in data 20/06/2014, documento trasmesso anche all’Autorità Competente ed agli Enti di Controllo.

In tale documento, come detto allegato in copia (Allegato 1) ed a cui si rimanda per una puntuale descrizione di quanto accaduto, veniva riportata una ricostruzione in ordine alla tematica di cui al precedente punto 1), oltre che un aggiornamento in ordine agli adempimenti ed agli interventi di cui ai suddetti punti 2) e 3).

Nello specifico, relativamente a tali ultime tematiche, si rappresentavano – vista oltretutto la rilevanza economica di tali interventi – le problematiche di natura tecnica, amministrativa e di approvvigionamento, affrontate e risolte e per le quali venivano altresì indicati i relativi tempi per il completamento degli stessi.

Pertanto, viene di seguito descritto, e per ognuno dei seguenti interventi, quanto la Raffineria abbia ulteriormente posto in essere al fine di dare attuazione al cronoprogramma inviato in data 29/08/2013 e successivamente meglio dettagliato nella comunicazione del 20/06/2014.



**A. Interventi relativi al *Potenziamento rete di monitoraggio di proprietà Eni, in accordo a quanto previsto dalla Convenzione stipulata nel SET 2010 nonché all'avvio delle operazioni di manutenzione degli analizzatori di proprietà eni presenti nelle centraline di monitoraggio della qualità dell'aria e fornite ad ARPA.***

Per quanto attiene al *Potenziamento rete di monitoraggio di proprietà Eni, in accordo a quanto previsto dalla Convenzione stipulata nel SET 2010*, si riporta quanto già comunicato nel precedente riscontro inoltrato in data 20 GIU 2014 giusta lettera di trasmissione prot. n. RAFTA/DIR/LA/137, ossia che, *in accordo a quanto stabilito nella Convenzione, la Raffineria si è dotata della strumentazione necessaria alla riconfigurazione delle stesse centraline e, inoltre, a seguito di sopralluogo effettuato con ARPAP DAP Taranto nel Marzo u.s. in occasione del quale si è condivisa l'ubicazione della nuova centralina denominata Eni 4, ha provveduto alla realizzazione della stessa Eni 4 presso l'area del Pontile Petroli.*

*Pertanto sulla base di quanto sopra esposto, tutte le attività indispensabili alla riconfigurazione delle stesse centraline finalizzate al miglioramento del sistema di monitoraggio della qualità dell'aria, sono state ultimate nel mese di Aprile 2014.*

Relativamente invece alla tematica afferente la *manutenzione degli analizzatori di proprietà eni presenti nelle centraline di monitoraggio della qualità dell'aria e fornite ad ARPA*, già oggetto di approfondimento circostanziato del suddetto riscontro del 20 GIU 2014, si precisa quanto segue.

A seguito della trasmissione del succitato riscontro, ARPA Puglia provvedeva a trasmettere, in data 08 LUG 2014 ed a mezzo PEC alla sola Raffineria di Taranto, con propria nota prot. n. 37825-32 del 07 LUG 2014, una proposta di "*Atto integrativo alla Convenzione in essere fra ARPA ed Eni*" relativa alla manutenzione da parte di Eni dei n. 21 analizzatori (di proprietà della stessa Eni) installati presso le centraline della rete civile ARPA Puglia. Si evidenzia come tale richiesta, non prevista sia nell'ambito della Convenzione del 2010 e sia nelle prescrizioni di cui al paragrafo 7 - pag. 133 del PIC-AIA, è stata comunque favorevolmente accolta dalla stessa Raffineria di Taranto che quindi ha provveduto a fornire riscontro trasmettendo, con nota prot. n. RAFTA/DIR/LA/157 del 31 LUG 2014, la revisione dell'"*Accordo per l'utilizzazione e la*





gestione dei n. 21 analizzatori installati da eni presso la rete ARPA". Tale revisione si rendeva evidentemente necessaria vista la particolarità delle richieste avanzate e previste nella proposta di "Atto integrativo alla Convenzione in essere fra ARPA ed Eni" che configurava un rapporto contrattuale atipico con il fornitore individuato e per il quale si rendevano necessari ulteriori approfondimenti con le strutture societarie preposte di eni.

Infatti, nel citato Accordo (rif. punto e), la Raffineria proponeva, nella suddetta revisione, che "... a fronte di puntuale richiesta da parte di ARPA, e per garantire l'acquisizione dei dati relativi alla qualità dell'aria, si è resa disponibile ad effettuare a propria cura e spese la manutenzione ordinaria e straordinaria degli Analizzatori con le stesse modalità operative e tecniche già poste in essere per la strumentazione delle Centraline della rete civile ARPA".

Successivamente, ARPA Puglia trasmetteva alla Raffineria di Taranto con nota prot. n. 51935 del 26 SET 2014 ed in aggiunta alle precedenti, ulteriori proposte di correzione e revisione del succitato Accordo. In particolare, all'Articolo 4 della suddetta ultima versione dell'Accordo, veniva riportato al paragrafo "Obbligazioni di ARPA" - punto 4.1 - quinto periodo, che ARPA si impegnava a "comunicare tempestivamente qualsiasi difetto, ovvero fabbisogno manutentivo, eventualmente riscontrati nell'utilizzo degli analizzatori alla ditta incaricata della manutenzione..., e per conoscenza ad Eni, al fine di consentire l'esecuzione degli interventi opportuni".

Pertanto, vista l'oggettiva difficoltà a concretizzare contrattualmente quanto richiesto (ossia l'attivazione del rapporto contrattuale da parte di un soggetto terzo e diverso dai contraenti, e questo a prescindere dalla tempestività degli interventi di ripristino eventualmente necessari), la Raffineria di Taranto in data 13 OTT 2014, con nota prot. RAFTA/DIR/LA/189, ha riscontrato quanto sopra riportato, riformulando l'art. 4.1. e precisando che ARPA si dovesse impegnare a "comunicare tempestivamente a eni qualsiasi difetto, ovvero fabbisogno manutentivo, eventualmente riscontrato nell'utilizzo degli Analizzatori, per l'emissione dei relativi Ordini di Lavoro e consentire l'esecuzione dei relativi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, da parte della ditta specializzata individuata ... in conformità alle vigenti procedure societarie che regolamentano l'affidamento di lavori a terzi".

Tale precisazione di eni, non è stata accolta positivamente da ARPA che pertanto ha trasmesso alla Raffineria di Taranto, in data 28 OTT 2014, propria comunicazione prot.





n. 59020, ribadendo nella stessa la propria posizione.

Pertanto, e per tutto quanto sopra ricostruito, la Raffineria di Taranto ha avviato a tal proposito le ulteriori verifiche del caso coinvolgendo nuovamente le funzioni competenti di eni, e questo data l'atipicità del caso non riconducibile ad esperienze similari di circuito, il tutto al fine di verificare, in ogni caso, la possibilità di ottemperare a quanto richiesto da ARPA Puglia.

Tutto ciò premesso, la scrivente, a seguito delle suddette verifiche, con la presente, e di seguito, riporta – in riscontro alla succitata comunicazione dell'ARPA datata 28 OTT 2014 - la nuova formulazione dell'art. 4.1, modificato al fine di garantire il richiesto "tempo minimo per il ripristino del normale andamento del monitoraggio" e questo nel rispetto del rapporto privatistico tra eni e ditta incaricata sancito nello specifico contratto.

#### Articolo 4 – Obbligazioni di ARPA

4.1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, ARPA si impegna a:

.....

*"comunicare tempestivamente a eni qualsiasi difetto, ovvero fabbisogno manutentivo, eventualmente riscontrato nell'utilizzo degli Analizzatori, così che eni possa emettere tempestivamente ed in accordo con il relativo contratto, i relativi Ordini di Lavoro e consentire l'esecuzione dei relativi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel tempo minimo tecnicamente necessario, da parte della ditta specializzata individuata come all'art. 3.1.1, in conformità alle vigenti procedure societarie che regolamentano l'affidamento di lavori a terzi".*

.....

Si riportano negli Allegati cronologicamente suddivisi ed indicati con le lettere da A ad E, le interlocuzioni sopraccitate.



**B. Interventi relativi alla *Realizzazione stazione micrometeorologica e sistema DOAS***

Relativamente invece agli interventi relativi alla *Realizzazione stazione micrometeorologica e sistema DOAS*, anche questi ultimi sono stati oggetto di approfondimento del precedente riscontro inoltrato in data 20 GIU 2014 riportato in Allegato 1 alla presente.

Nello specifico, si conferma quanto in quest'ultimo riportato, ossia che l'ordine per l'approvvigionamento delle apparecchiature è stato emesso entro il mese di giugno 2014 e, successivamente si è provveduto ad effettuare idoneo expediting con il fornitore individuato, il quale ha confermato che rispetterà la data contrattuale di consegna delle apparecchiature, ovvero fine gennaio 2015 per il "Sistema DOAS", e fine marzo 2015 per l'intervento "Stazione micrometeorologica".

Pertanto, e così come già comunicato nel precedente riscontro del 20 GIU 2014, a seguito della consegna delle suddette apparecchiature, queste ultime saranno installate in un termine di 60 giorni, e questo successivamente alla condivisione con l'Ente di Controllo Territoriale ARPA DAP Taranto delle relative ubicazioni.

Coerentemente a quanto sopra, la Raffineria ha provveduto a richiedere alla stessa ARPA, con e-mail datata 16 DIC 2014, la disponibilità ad effettuare un sopralluogo congiunto il prima possibile e, comunque, entro la fine dell'anno, il tutto in accordo con le tempistiche sopra riportate.

Si precisa che, ad oggi, si rimane in attesa di ricevere la richiesta disponibilità finalizzata all'individuazione condivisa delle ubicazioni di tali apparecchiature per poter procedere, quindi ed in conformità con le tempistiche già comunicate, al completamento di tutto quanto previsto in ordine agli interventi di cui al presente punto B.



## **CONCLUSIONI**

Premesso quanto sopra, e per quanto di specifica competenza, la scrivente ritiene di aver oggettivamente e fattivamente dato seguito all'attuazione di tutti gli interventi contenuti nella citata nota ISPRA prot. n. 039819 del 3 OTT 2014 e come richiesti nella comunicazione del MATTM prot. DVA-2014-0039151 del 27/11/2014, e questo per quanto in precedenza ampiamente dimostrato anche a seguito della necessaria ricostruzione effettuata.



eni s.p.a. – Downstream & Industrial Operations  
Raffineria di Taranto

---

## **ALLEGATO 1**





## divisione refining & marketing

Raffineria di Taranto  
Strada Statale Jonica 106, 74100 Taranto  
P.O. Box 543, Taranto Succ.12 PT, 74100 Taranto  
Fax +39 099 4700471  
Tel. +39 099 4782.111 (Multiplato)  
www.eni.it

Prot. RAFTA/DIR/LA/137  
Taranto 20/06/2014

**Spett.le ARPA Puglia**  
Direzione Scientifica  
CENTRO REGIONALE ARIA  
Corso Trieste, 27  
70126 Bari (BA)

**e p.c. ISPRA**  
Via V. Brancati, 48  
00185 ROMA  
c.a. Ing. Alfredo Pini

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare**  
Direzione Salvaguardia Ambientale  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00144 ROMA

**PREFETTURA DI TARANTO**  
Via Anfiteatro, 4  
74123 TARANTO

**PROVINCIA DI TARANTO**  
**Settore Ecologia e Ambiente**  
Via Lago di Bolsena, 2  
74100 TARANTO

**COMUNE DI TARANTO**  
**P.zza Castello, 1**  
**74100 TARANTO**

**Procura della Repubblica**  
**presso il Tribunale di Taranto**  
Via Marche s.n.c.  
74100 TARANTO

**ARPA Puglia – DAP Taranto**  
c/o Ospedale Testa  
Contrada Rondinella - 74100  
TARANTO



Raffineria  
di Taranto

Pagina 1 di 2

eri spa  
Sede legale in Roma,  
Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma  
Capitale sociale Euro 4.005.358.876,00 I.v.  
Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960588  
Partita IVA 00905811006, R.E.A. Roma n. 256453



divisione refining & marketing

**Oggetto: Monitoraggi ambientali – ampliamento strumentale rete ARPA da parte di eni R&M Raffineria di Taranto – adempimenti a paragrafo "monitoraggi ambientali" del Capitolo 7 "prescrizioni e valori limite di emissione" del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale.**

**Riscontro alla comunicazione pervenuta a mezzo fax in data 19/06/2014 da parte di ARPA Puglia.**

Con riferimento alla comunicazione in oggetto, si trasmette in allegato la Nota tecnica di riscontro appositamente predisposta con i relativi allegati.

Si coglie l'occasione per inviare Distinti saluti.

**eni spa**

divisione refining & marketing  
Raffineria di Taranto  
Il Direttore  
(Ing. Luca Amoruso)

X LUCA AMORUSO

**eni spa**

divisione refining & marketing  
Raffineria di Taranto  
Responsabile Operation (REOP)  
(Ing. Alessandro Cao)





Raffineria di Taranto  
Strada Statale Jonica 106, 74100 Taranto  
P.O. Box 543, Taranto Succ.12 PT, 74100 Taranto  
Fax +39 099 4700471  
Tel. +39 099 4782.111 (Multiplato)  
www.eni.it

### Nota Tecnica

**Monitoraggi ambientali – ampliamento strumentale rete ARPA da parte di eni R&M Raffineria di Taranto – adempimenti a paragrafo “monitoraggi ambientali” del Capitolo 7 “prescrizioni e valori limite di emissione” del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale.  
Riscontro alla comunicazione pervenuta a mezzo fax in data 19/06/2014 da parte di ARPA Puglia.**

Con riferimento alla comunicazione in oggetto, ed al fine di fornire nel contempo tutti i riscontri richiesti e di consentire una corretta ricostruzione cronologica di quanto attuato dalla Raffineria di Taranto in ordine alla tematica citata nella suddetta comunicazione, si rappresenta quanto segue.

Per quanto riguarda i “Monitoraggi ambientali” di cui alla pagina 133 e 134/151 del PIC finalizzati al controllo della qualità dell’aria, la Raffineria di Taranto, a seguito del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale giusto Decreto DVA-DEC-2010-00273 del 24 MAG 2010 ed in accordo con quanto riportato nel citato PIC, ha sottoscritto in data 10 SETT 2010 apposita “*Convenzione per l’utilizzazione e la gestione delle centraline per il monitoraggio dell’inquinamento atmosferico all’interno dello stabilimento di Taranto*” (Allegato 1).

Nello specifico, la finalità sottesa da tale Convenzione era evidentemente quella di fornire, in tempo reale, tutte le informazioni desumibili da tali centraline relativamente ai possibili fenomeni di natura ambientale che potessero interessare l’area occupata dalle aziende industriali di Taranto, aspetto questo dimostrato dalla scelta operata da ARPA in ordine all’ubicazione delle stesse centraline.

In tale atto si conveniva che la Raffineria ottemperasse, tra le altre cose e relativamente alle centraline installate all’interno delle aree di propria competenza, a quanto sotto riportato:

- rendere fruibili i dati delle centraline ad ARPA al fine di integrare la gestione della Rete di monitoraggio con le altre reti già gestite da ARPA;
- affidare a ditta specializzata del settore le attività di manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria delle centraline nonché delle strutture ed



Raffineria  
di Taranto

Pagina 1 di 6

eni spa  
Sede legale in Roma,  
Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma  
Capitale sociale Euro 4.005.358.876,00 i.v.  
Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960588  
Partita IVA 00905811006, R.E.A. Roma n. 756453





- apparecchiature accessorie atte a garantire il funzionamento dei sistemi di rilevamento, acquisizione, trasmissione, elaborazione e stampa dati;
- garantire che la ditta di manutenzione delle centraline rispetti le procedure di manutenzione e di intervento delle stesse già adottate per le reti gestite da ARPA;
  - provvedere al pagamento ad ARPA del corrispettivo, basato sul vigente tariffario regionale di ARPA, per l'elaborazione e la validazione dei dati acquisiti;
  - fornire ad ARPA la formazione ed il supporto atti a consentire la possibilità di acquisire autonomamente i dati delle centraline perimetrali.

Tutto quanto sopra è stato puntualmente ottemperato in accordo con quanto concordato.

Tali centraline Eni 1 Eni 2 ed Eni 3, ad oggi, rilevano in continuo la direzione e velocità dei venti e le concentrazioni di SO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, PST, NO<sub>x</sub> e NO<sub>2</sub> nell'atmosfera circostante, trasmettendo i dati, oltre che ad un sistema informatico di Raffineria per l'elaborazione di report periodici mensili, anche on-line all'ARPAP DAP Taranto che, in tempo reale, ha la possibilità quindi di consultare quanto rilevato dalle suddette centraline.

In aggiunta a quanto riportato sopra, la centralina di monitoraggio Eni 1 (In accordo a quanto stabilito nella già citata Convenzione ARPAP/Eni del SETT 2010), è stata dotata anche di un analizzatore per il monitoraggio in continuo del parametro IPA Totall e di un analizzatore per il monitoraggio del parametro PM<sub>10/2,5</sub>.

La Raffineria di Taranto, sempre in accordo con quanto stabilito nella succitata Convenzione, a partire dal mese di NOV 2010 ha quindi avviato con la collaborazione dell'Ente di Controllo (ARPAP DAP Taranto), un monitoraggio continuativo per sei mesi del parametro Benzo(a)pirene i cui risultati sono stati validati/verificati e pubblicati dallo stesso Ente (con documento "Relazione Tecnica - Monitoraggio diagnostico del Benzo(a)Pirene a Taranto in ottemperanza a Protocollo Integrativo di Intesa ARPA - Regione Puglia").

In aggiunta a quanto sopra, e sempre come riportato nella stessa Convenzione, la





Raffineria di Taranto si è resa disponibile a *fornire le strutture della società per migliorare il sistema di monitoraggio della qualità dell'aria oltre che ad aumentare a 4 il numero delle centraline della propria rete, a rivederne la collocazione e la dotazione strumentale, destinando la loro gestione ad ARPA.*

Infatti, e come già comunicato all'Autorità Competente (MATTM) ed agli Enti di Controllo, la Raffineria ha dato attuazione a quanto successivamente indicato da ARPA Puglia in ordine alle centraline interne completando gli interventi sotto riportati:

- rilocazione della centralina perimetrale Eni 1, in accordo con ARPAP DAP Taranto, presso l'area Caricamento Rete di sito, ed installazione (come già detto) di nuovi analizzatori dei parametri IPA totali e PM10/2,5 presso la suddetta centralina;
- potenziamento della rete di monitoraggio di proprietà ARPAP DAP Taranto, mediante l'approvvigionamento/fornitura di nuova strumentazione (n. 21 analizzatori) a cura di Eni; tale strumentazione è stata consegnata all'ARPAP DAP Taranto nel MAG 2013, e la stessa si riferisce alla "RETE ARPA PUGLIA" consistente in n. 7 stazioni di monitoraggio ubicate nel territorio del Comune di Taranto;
- avviamento dell'iter di approvvigionamento della nuova Eni 4 (attività di fatto completata i primi del mese di APR u.s.).

In aggiunta a quanto sopra, e per quanto concerne le richieste attività di revamping delle centraline perimetrali denominate Eni 1, Eni 2 ed Eni 3, in accordo a quanto stabilito nella Convenzione, la Raffineria si è dotata della strumentazione necessaria alla riconfigurazione delle stesse centraline e, inoltre, a seguito di sopralluogo effettuato con ARPAP DAP Taranto nel Marzo u.s. in occasione del quale si è condivisa l'ubicazione della nuova centralina denominata Eni 4, ha provveduto alla realizzazione della stessa Eni 4 presso l'area del Pontile Petroli.

Pertanto sulla base di quanto sopra esposto, tutte le attività indispensabili alla riconfigurazione delle stesse centraline finalizzate al miglioramento del sistema di monitoraggio della qualità dell'aria, sono state ultimate nel mese di Aprile 2014.



Premesso quanto sopra, si rappresenta che per la messa in esercizio delle quattro centraline, diviene indispensabile attuare il fuori servizio temporaneo delle stesse nell'attuale configurazione (Eni 1, Eni 2 ed Eni 3), e questo appunto per consentire la completa e corretta riconfigurazione delle stesse, attività per la quale si prevede un intervallo temporale di circa 5 giorni lavorativi per ogni centralina.

Per tale aspetto, ed al fine di assicurare in ogni caso la continuità del servizio oltre che non essendo oggettivamente possibile operare contemporaneamente su tutte le centraline, la Raffineria ha quindi previsto per l'esecuzione di tale attività un periodo pari a circa 15 giorni, periodo che comprende altresì anche la messa in servizio della nuova centralina Eni 4.

Per quanto sopra esposto, poiché la Raffineria di Taranto a partire dal 28 MAR u.s. e per circa 60 giorni è stata oggetto di operazioni di fermata e riavviamento degli Impianti di processo (regolarmente comunicate agli Enti Preposti), al fine di garantire il continuo monitoraggio di qualità dell'aria in tale periodo, ha ritenuto opportuno programmare il fuori servizio delle stesse centraline perimetrali al termine delle suddette operazioni.

La Raffineria di Taranto ha programmato quindi l'esecuzione di tutte le suddette attività coerentemente con la finalità sopra riportata, ossia quella di garantire il monitoraggio della qualità dell'aria senza soluzione di continuità, e questo secondo il programma sotto riportato:

- le centraline Eni 1 ed Eni 3 saranno poste fuori servizio a partire dal giorno 23/06 fino al giorno 27/06 p.v.;
- la centralina Eni 2 sarà posta fuori servizio a partire dal giorno 30/06 e fino al giorno 04/07 p.v..
- la nuova centralina Eni 4 sarà avviata a partire dal giorno 04/07 p.v..

Pertanto, completate le suddette attività, tutte le quattro centraline saranno attive, ed avrà quindi inizio una breve fase di test della durata di alcune settimane finalizzata alla valutazione della corretta funzionalità delle stesse; In tale fase,





quindi, i dati saranno comunque disponibili on line all'Ente di Controllo Territoriale. Per quanto attiene invece alla tematica "manutenzione delle apparecchiature fornite ad ARPA dal Gestore" citata nella nota, e sempre per la completezza nella ricostruzione di tale argomento, si precisa quanto segue.

Preliminarmente è utile puntualizzare che tale strumentazione, come detto consegnata all'ARPAP DAP Taranto nel MAG 2013, riguarda la "RETE ARPA PUGLIA" consistente in n. 7 stazioni di monitoraggio ubicate nel territorio del Comune di Taranto e, quindi, esterne alle aree di pertinenza della Raffineria.

Per tali stazioni di monitoraggio - al di fuori di quanto stipulato e convenuto nella Convenzione - la Raffineria di Taranto era in attesa di ricevere una "proposta di atto integrativo della Convenzione", così come riscontrabile nella comunicazione che la stessa Arpa Puglia con propria nota prot. n. 68905 ha trasmesso alla Raffineria in data 3 DIC 2013 (Allegato 2).

Infatti, in tale comunicazione riportata in Allegato 2 e citata nel fax di Arpa Puglia del 19/06/2014, viene riportato testualmente:

*"Si provvederà pertanto a redigere una proposta di atto integrativo della Convenzione, ai sensi dell'art. 8 dello stesso atto convenzionale, che si farà pervenire a codesta Azienda, per le relative osservazioni/integrazioni e per la sottoscrizione successiva da ambo le parti".*

Pertanto, sulla base di quanto sopra riportato, la Raffineria di Taranto era e rimane in attesa di ricevere una bozza di Convenzione - atto in ogni caso indispensabile - da sottoporre in sede alla Direzione Affari Legali di Eni S.p.A. per poterne verificare la fattibilità e la Compliance aziendale trattandosi, come detto, di attività eventualmente da espletare al di fuori delle aree di pertinenza Eni di Taranto.

Infine, per quanto riguarda gli interventi per la realizzazione della stazione micrometeorologica e del sistema DOAS, si rappresenta quanto segue.

Per entrambi gli interventi, il cui costo complessivo - di cui si è avuto contezza solo ad iter avviato - è di circa 2.400.000,00 €, la Raffineria di Taranto ha da tempo avviato l'iter tecnico-amministrativo finalizzato alla fornitura e posa in opera degli



stessi.

In particolare, a valle dell'incontro dedicato tenutosi con Arpa Puglia DAP Taranto in data 22 agosto 2013, la Raffineria ha prontamente attivato tutte le procedure tecniche ed amministrative indispensabili per dare attuazione a quanto condiviso in ordine alle tematiche di che trattasi.

Infatti, entro la metà del successivo mese di NOV 2013, veniva dato formale avvio all'Unità Approvvigionamenti Eni per l'espletamento di tutti gli atti amministrativi oltre che tecnico-contabili indispensabili per l'emissione dell'ordine.

In particolare, l'importanza economica degli interventi di che trattasi, e di cui come detto si è avuto contezza solo ad iter avviato e quindi dopo aver indicato il primo termine di conclusione dei lavori, ha di fatto comportato la necessità di attivare le adeguate procedure necessarie per interventi di tale rilevanza, aspetto quest'ultimo che ha determinato l'indicazione di una finestra temporale oggettivamente difficile da traguardare per il completamento degli stessi.

Ad oggi, si prevede che l'emissione dell'ordine possa avvenire entro il mese di giugno 2014 e, successivamente, si potrà dare avvio ai lavori.

Le tempistiche indicate dal Fornitore per l'approvvigionamento della strumentazione e delle apparecchiature, al netto del periodo di chiusura estiva, sono pari a 240 giorni per l'intervento "Stazione micrometeorologica", e pari a 180 giorni per l'intervento "Sistema DOAS" (tempistica evidentemente non cumulativa), tempi ai quali è necessario aggiungere quelli per l'installazione degli stessi pari a circa 60 giorni.

Tutto ciò premesso, e ribadendo la totale disponibilità della scrivente alla definizione delle tematiche in precedenza riportate, si evidenzia che l'unico differimento dei termini relativamente alle prescrizioni puntualmente riportate nel fax trasmesso da ARPA Puglia in data 19/06/2014, è quello dello start-up del sistema DOAS e stazione micrometeorologica a causa dei tempi, incompressibili, richiesti dalla procedura aziendale di approvvigionamento per le motivazioni sopra esposte.

**eni spa**  
divisione refining & marketing  
Raffineria di Taranto  
Il Direttore  
(Ing. Luca Amoruso)

X LUCA AMORUSO

**eni spa**  
divisione refining & marketing  
Raffineria di Taranto  
Responsabile Operation (REOP)  
(Ing. Alessandro Cao)





eni s.p.a. – Downstream & Industrial Operations  
Raffineria di Taranto

---

## **ALLEGATO A**

**Picardi Francesco**

---

**Da:** C.R.A.- Aria PEC [aria.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it]  
**Inviato:** martedì 8 luglio 2014 11.57  
**A:** enirmtaranto.dir@pec.eni.it  
**Cc:** aria@arpa.puglia.it  
**Oggetto:** Manutenzione Analizzatori ENI \_ Monitoraggio Q.A. - Atto Integrativo Convenzione  
**Allegati:** 2014.0037825 MANUTENZIONE ANALIZZATORI PROPRIETA' ENI PRESSO  
CENTRALINE ARPA MONITORAGGIO QUALITA' ARIA - ATTO INTEGRATIVO  
CONVENZIONE FRA ARPA ED ENI..pdf

Si trasmette la nota in oggetto

Distinti Saluti



**ARPA PUGLIA**  
Agenzia regionale per la prevenzione  
e la protezione dell'ambiente

Sede legale  
Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
C.F. e P.IVA. 05830420724

**Direzione Scientifica**  
CENTRO REGIONALE ARIA

Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080.5460202

Spett. ENI R&M  
Raffineria di Taranto  
SS. Jonica  
Taranto

**Oggetto: Manutenzione analizzatori di proprietà ENI installati presso centraline ARPA di monitoraggio della qualità dell'aria - atto integrativo della Convenzione in essere fra ARPA ed ENI.**

In riferimento alla vs. nota prot. RAFTA/DIR/LA/137 del 20/06/2014, facente seguito alla ns. nota prot. n. 33934 del 17/06/2014, si trasmette in allegato proposta di atto integrativo della Convenzione citata in oggetto, per le Vs. eventuali osservazioni/integrazioni e per la sottoscrizione successiva da ambo le parti.

Si resta in attesa di Vs. cortese, sollecito riscontro e si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE SCIENTIFICO  
Dott. Massimo Blonda

IL DIRETTORE GENERALE  
Prof. Giorgio Assennato

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Centro Regionale Aria  
Dott. Roberto GIUA



**ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE CENTRALINE PER IL MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO ENI DI TARANTO**

**Tra**

**l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente della Puglia** (nel seguito denominata "ARPA"), con sede in Bari, Viale Trieste 27 - Partita I.V.A. 05830420724 - qui rappresentata dal Direttore Generale Prof. Giorgio Assennato

**e**

**ENI**, con sede legale in Piazzale Enrico Mattei 1, 00144 Roma, capitale sociale interamente versati € 4.005.358.876,00, C.F. 00484960588 e P. IVA 00905811006 in persona del Direttore dello Stabilimento di Taranto .... (nel seguito denominata **ENI**)

(di seguito, indicate, congiuntamente, le "Parti", ovvero, disgiuntamente la "Parte")

**PREMESSO CHE**

- a) il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale emanato in data 24/05/2010 prevede tra l'altro al capitolo 7 nel paragrafo denominato *Monitoraggi ambientali*
1. integrazione rete civile ARPA e rete industriale ENI;
  2. ridefinizione della rete ENI con strumentazione adeguata alle emissioni industriali;
  3. ampliamento strumentale della rete ARPA, da collegare alla nuova rete ENI per la gestione degli eventi di inquinamento;
  4. gestione della rete ENI da parte di ARPA;
  5. realizzazione di una stazione specifica per le sostanze odorigene, da posizionare presso il pontile ENI;
- b) ENI ha concretizzato la propria disponibilità a realizzare l'ampliamento strumentale di cui al punto 3 capitolo 7 del paragrafo denominato *Monitoraggi ambientali* del provvedimento di AIA, di cui al punto precedente, attraverso la fornitura di una serie

di analizzatori di sostanze inquinanti, da installare all'interno delle centraline della rete di monitoraggio dell'aria di ARPA, come dettagliato nel verbale di consegna in data 13/5/2013, con il quale si attesta l'avvenuta consegna di tali strumentazioni e che si allega come parte integrante del presente Atto;

- c) in data 10/9/2010, ARPA ed ENI hanno stipulato una Convenzione, , che si allega in copia quale parte integrante del presente Atto, che prevede una serie di reciproche obbligazioni in riferimento all'affidamento della gestione delle centraline di monitoraggio della qualità dell'aria, di proprietà di ENI, allocate all'interno dello stabilimento ENI di Taranto;
- d) la Convenzione in essere fra ARPA ed ENI, di cui al punto precedente, non prevede nulla in ordine alle obbligazioni delle parti, per quanto riguarda la strumentazione fornita da ENI ad ARPA al fine di realizzare l'ampliamento strumentale della rete di qualità dell'aria gestita da ARPA;
- e) si ravvisa, peraltro, la necessità che per detta strumentazione sia garantita la manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria, per consentirne il corretto e continuo funzionamento, con le stesse modalità già messe in opera nelle strumentazioni della rete di qualità dell'aria gestita da ARPA;
- f) a tal fine, pertanto, si ravvisa la necessità di integrare gli accordi intercorsi fra le parti con la Convenzione stipulata in data 10/9/2010 fra ARPA ed ENI con un Atto integrativo che stabilisca le rispettive obbligazioni, per quanto riguarda la strumentazione fornita da ENI ad ARPA per l'ampliamento strumentale della rete di qualità dell'aria gestita da ARPA.

Tutto ciò premesso, le Parti al fine di regolare le rispettive obbligazioni in relazione all'utilizzazione ed alla gestione delle suddette centraline,

## **STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 - Premesse e allegati**

1.1. Le premesse di cui sopra e gli allegati costituiscono elementi integranti ed inscindibili al presente Atto, che costituisce integrazione alla convenzione già in essere fra ARPA ed ENI per la gestione della rete di qualità dell'aria interna allo stabilimento ENI.

## **Articolo 2 – Oggetto**

2.1 ENI affida ad ARPA, in regime di comodato di uso gratuito, la strumentazione elencata nell'allegato verbale di consegna in data 13/5/2013, al fine di adempiere alla prescrizione AIA riguardante l'ampliamento strumentale della rete di qualità dell'aria gestita da ARPA.

2.2 ENI si impegna a garantire la manutenzione della strumentazione fornita ad ARPA, di cui al punto precedente, con modalità tali da garantire l'integrazione di tali analizzatori nella rete gestita da ARPA.

## **Articolo 3 –Obbligazioni di ENI**

3.1 In riferimento alla strumentazione fornita da ENI ad ARPA, per l'ampliamento strumentale della rete di qualità dell'aria gestita da ARPA, ENI si obbliga a :

3.1.1 affidare, a proprio carico, a ditta specializzata del settore le attività di manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria di tutti gli analizzatori consegnati da ENI ad ARPA, al fine dell'ampliamento della rete di monitoraggio della qualità dell'aria gestita da ARPA, nonché le attività di montaggio e di installazione dei suddetti analizzatori nei siti e nelle centraline di ARPA;

3.1.2 garantire che la ditta di manutenzione di tali analizzatori rispetti le procedure di manutenzione e di intervento già adottate per la rete gestita da ARPA.

## **Articolo 4 –Obbligazioni di ARPA**

4.1. ARPA si obbliga a provvedere alla gestione degli analizzatori forniti da ENI, montati all'interno della rete di qualità dell'aria gestita da ARPA, con la diligenza, prudenza e perizia tenute da un soggetto dotato delle specifiche competenze professionali ed a segnalare direttamente alla ditta di manutenzione la necessità di interventi tecnici, connessi al funzionamento degli analizzatori forniti da ENI.

## **Articolo 5 - Sicurezza**

5.1 ARPA si impegna a far rispettare al personale che avrà accesso alle centraline della rete di ARPA, in relazione agli analizzatori forniti da ENI, l'osservanza della normativa antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro.



### **Articolo 6 – Responsabilità**

6.1 ENI ha consegnato gli analizzatori oggetto del presente Atto integrativo ad ARPA in data 13/5/2013.

6.2 La sostituzione o riparazione di tutte le parti o accessori degli analizzatori, che durante il periodo di validità del presente Atto integrativo dovessero danneggiarsi o presentare difetti di funzionamento o guasti per cause proprie non collegabili al servizio di gestione, sono a carico di ENI in qualità di spese straordinarie; ARPA si impegna a comunicare tempestivamente ad ENI ogni situazione di danneggiamento, difetto di funzionamento o guasto degli analizzatori, che ne richiedano la sostituzione in tutto o in parte.

### **Articolo 7 – Durata dell'Atto integrativo**

7.1 La decorrenza del presente Atto è la stessa della Convenzione in essere fra ARPA ed ENI, di cui costituisce integrazione (cinque anni dalla data del 10/9/2010), e il presente Atto potrà essere tacitamente rinnovato, concordemente con la Convenzione di cui costituisce integrazione, salvo disdetta scritta.

### **Articolo 8 – Modifiche e comunicazioni**

8.1 Eventuali modifiche al presente Atto dovranno essere concordate fra le Parti e dovranno risultare da atto scritto.

8.2 Tutte le comunicazioni relative al presente Atto saranno scambiate fra le Parti a mezzo telefax, lettera raccomandata AR o posta certificata.

8.3. Le comunicazioni dirette all'Eni S.p.A. Raffineria di Taranto dovranno essere inviate all'attenzione del Direttore della Raffineria stessa. Le comunicazioni dirette all'ARPA Puglia dovranno essere inviate all'attenzione del Direttore del Centro Regionale Aria di ARPA.

### **Articolo 9 – Foro competente**

9.1 Ogni eventuale controversia relativa alla presente Convenzione in materia di interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione ed in generale alle obbligazioni in essa previste, una volta esperiti senza esito i tentativi di composizione stragiudiziale che le Parti si impegnano comunque a ricercare in via prioritaria, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Taranto.

**Articolo 10 – Rinvio a norme di legge**

10.1 Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione le Parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia.

**Articolo 11 -- Registrazione**

12.1 Il presente Atto integrativo è soggetto all'imposta di registro in misura fissa. Tale imposta resterà a carico di ENI.

Bari, ...

Per l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente della Puglia

Il Direttore Generale

Prof. Giorgio Assennato

Per ENI S. p.A.

Il Direttore dello Stabilimento di Taranto

Ing. ....

Le Parti, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., approvano espressamente le clausole di cui agli artt. 2 (Oggetto), 3 (Obbligazioni di ENI), 4 (Obbligazioni di ARPA), 5 (Sicurezza), 6 (Responsabilità), 7 (Durata), 9 (Foro competente)

Per l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Puglia

Il Direttore Generale

Prof. Giorgio Assennato

Per ENI S.p.A.

Il Direttore dello Stabilimento di Taranto

Ing. Settimio Carlo Guarrata

**ALLEGATI**

ALLEGATO A – Prospetto costi per la gestione, validazione ed elaborazione dati della rete di monitoraggio industriale di ENI

ALLEGATO B – Prospetto costi del piano di monitoraggio semestrale del benzo(a)pirene

Eni S.p.A.  
 Divisione Refining & Marketing  
 Raffineria di Taranto  
 Strada Statale Jonica 106, 74123 Taranto  
 P.O. Box 543, Taranto Succ. 12 PT, 74100 Taranto  
 Fax +39 099 4700471  
 Tel +39 099 4782.111 (Multiplato)  
 www.eni.it

Sede Sociale in Roma.  
 Piazzale Enrico Mattei 1, 00144  
 Capitale Sociale € 4.005.358.876,00 i.v.  
 Registro Imprese di Roma  
 Cod. Fisc. 00484960588  
 Partita IVA 00905811006  
 R.E.A. Roma n. 756453



Spett.le ARPA DAP TA  
 Dr. Ficocelli  
 c/o ex ospedale TESTA  
 s.s. 106 Jonica  
 74123 Taranto

Mitt.: SERTEC/MMI

### VERBALE DI CONSEGNA

In ottemperanza al provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale del 24/05/10, ed in particolare al punto 3 "ampliamento strumentale della rete ARPA, da collegare alla nuova rete ENI per la gestione degli eventi di inquinamento" del paragrafo "Monitoraggi Ambientali" del capitolo 7 "Prescrizioni e valori limite di emissione", al verbale di riunione ARPA DAP TA-ENI del 09/07/2010 (successiva convenzione ARPA DAP-ENI del settembre 2012) e, alle prescrizioni del decreto V.I.A. n. 573 del 27/10/11 "Adeguamento dello stoccaggio del greggio proveniente dal giacimento Tempa Rossa" e verbale con ARPA DAP TA del 04/05/12, la Raffineria ENI di Taranto consegna presso i locali indicati da ARPA TA la strumentazione richiesta per l'ampliamento strumentale della rete di monitoraggio come specificato nel verbale ARPA DAP TA del 05/11/12. In particolare, di seguito è rappresentato lo schema di installazione della strumentazione come concordato con l'ente di controllo:



**EMAS**

GESTIONE AMBIENTALE  
 VERIFICATA  
 1-000290

Raffineria  
 di Taranto

RETE ARPA PUGLIA								
Stazione di Monitoraggio	H <sub>2</sub> S	CO	IPA	BTEX	HC con speciazione	HC	O <sub>3</sub>	Mercaptani
Testa	X	X	X		X		X	X
Macchiavelli			X			X <sup>(1)</sup>		X
Alto Adige		X	X			X		X
Paolo VI		X	X					
Statte		X	X					
S. Vito		X	X					
Casa Circondariale		X <sup>(2)</sup>	X <sup>(3)</sup>					
	1	6	7	0	1	2	1	3

<sup>(1)</sup> l'analizzatore verrà destinato ad altra centralina che verrà indicata da ARPA ad ENI

<sup>(2)</sup> l'analizzatore di CO andrà a sostituire l'analizzatore obsoleto presso la centralina Macchiavelli;

<sup>(3)</sup> l'analizzatore di IPA verrà installato c/o la centralina di Talsano

1 di 3



Eni S.p.A.  
Divisione Refining & Marketing  
Raffineria di Taranto

Strada Statale Jonica 106, 74123 Taranto  
P.O. Box 543, Taranto Succ. 12 PT, 74100 Taranto  
Fax +39 099 4700471  
Tel +39 099 4782.111 (Multiplato)  
www.eni.it

Sede Sociale in Roma,  
Piazzale Enrico Mattei 1, 00144  
Capitale Sociale € 4.005.358.876,00 i.v.  
Registro Imprese di Roma  
Cod. Fisc. 00484960588  
Partita IVA 00905811006  
R.E.A. Roma n. 756453



L'installazione della strumentazione su indicata, presso le varie stazioni di monitoraggio ARPA verrà eseguita dalla società Project Automation a totale carico ENI e gestita da ARPA TA.



Dettaglio strumentazione consegnata:

- N. 6 CO analyzer Mod. 300E
- N. 6 OPT50E 300Ez/s valves+scrubber
- N. 1 O<sub>3</sub> analyzer Mod. 400E
- N. 1 OPT56 400E dessic. dryer x izz
- N. 1 OPT47B 100E/EU Nox optical filter
- N. 1 OPT50G 100E/101E z/s+per.tube oven
- N. 2 Analiz. CH<sub>4</sub>/NMHC Mod. 301
- N. 2 Generatore di H<sub>2</sub> da rack HG2200R
- N. 1 OPT50G 400E 0 scr+span source
- N. 7 Analizzatore IPA Ecochem Mod. PAS2000 mont. rack
- N. 1 H<sub>2</sub>S analyzer Mod. 101E
- N. 4 AirmoPURE-High Generatore di aria
- N. 1 Hydroxichrom 3U (generatore idrogeno)
- N. 3 AirmoPUMP-a sampling pump
- N. 2 OPT2B 701 Hight purity hydrocarb./CO scrubber
- N. 1 System C2-C12 PAMS 56 with tubings included
- N. 3 TRS MEDOR ppb inbuilt computer calibration
- N. 2 Model 701 Zero Air System/230V
- N. 1 AirmoCAL -4U CALIB with 3 permeation tubes



Raffineria  
di Taranto

3

**Eni S.p.A.**  
**Divisione Refining & Marketing**

**Raffineria di Taranto**  
Strada Statale Jonica 106, 74123 Taranto  
P.O. Box 543, Taranto Succ. 12 PT, 74100 Taranto  
Fax +39 099 4700471  
Tel +39 099 4782.111 (Multiplato)  
www.eni.it

Sede Sociale in Roma.  
Piazzale Enrico Mattei 1, 00144  
Capitale Sociale € 4.005.350.876,00 I.V.  
Registro Imprese di Roma  
Cod. Fisc. 00484960588  
Partita IVA 00905811006  
R.E.A. Roma n. 756453



- N. 1 Manuale analizzatore di CO
- N. 1 Manuale di analizzatore di O3
- N. 1 Manuale analizzatore di H2S
- N. 1 Manuale analizzatore di IPA
- N. 1 Manuale analizzatore di CH4-NMHC
- N. 1 Manuale generatore di idrogeno
- N. 1 Manuale generatore di aria
- N. 1 Manuale TRS MEDOR
- N. 1 Manuale analizzatore di VOC C2-C12
- N. 1 Manuale generatore di idrogeno per VOC
- N. 1 Manuale generatore aria per VOC
- N. 1 Manuale calibratore per VOC



**EMAS**  
GESTIONE AMBIENTALE  
VERIFICATA  
I - 000190

TA,, 13/05/13

Raffineria  
di Taranto

Le Parti

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE  
CENTRALINE PER IL MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO  
ATMOSFERICO ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO ENI DI TARANTO**

**Tra**

**l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente della Puglia** (nel seguito denominata "ARPA"), con sede in Bari, Viale Trieste 27 - Partita I.V.A. 05830420724 - qui rappresentata dal Direttore Generale Prof. Giorgio Assennato


**e**

**ENI**, con sede legale in Piazzale Enrico Mattei 1, 00144 Roma, capitale sociale interamente versati € 4.005.358.876,00, C.F. 00484960588 e P. IVA 00905811006 in persona del Direttore dello Stabilimento di Taranto Ing. Settimio Carlo Guarrata (nel seguito denominata **ENI**)

(di seguito, indicate, congiuntamente, le "Parti", ovvero, disgiuntamente la "Parte")

**PREMESSO CHE**

- a) il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale emanato in data 24/05/2010 prevede tra l'altro al capitolo 7 nel paragrafo denominato *Monitoraggi ambientali*:
1. integrazione rete civile ARPA e rete industriale ENI;
  2. ridefinizione della rete ENI con strumentazione adeguata alle emissioni industriali;
  3. ampliamento strumentale della rete ARPA, da collegare alla nuova rete ENI per la gestione degli eventi di inquinamento;
  4. gestione della rete ENI da parte di ARPA;
  5. realizzazione di una stazione specifica per le sostanze odorigene, da posizionare presso il pontile ENI;
- b) ENI possiede già n. 3 centraline di monitoraggio della qualità dell'aria interne al proprio stabilimento;



- c) l'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia ha intrapreso una serie di iniziative indirizzate al risanamento della qualità dell'aria a seguito del superamento del valore obiettivo per il benzo(a)pirene per l'anno 2009 nella città di Taranto, che comprendono il monitoraggio specifico e ad alta risoluzione temporale degli Idrocarburi Policiclici Aromatici mediante idonea strumentazione di misura posta all'interno delle aziende industriali nell'area Tarantina;
- d) a seguito del tavolo tecnico tenutosi in data 19/07/2010 presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, ENI ha manifestato la disponibilità a fornire le strutture della società per migliorare il sistema di monitoraggio della qualità dell'aria. In tale contesto, la società ha manifestato la disponibilità ad aumentare a 4 il numero delle centraline della propria rete, a rivederne la collocazione e la dotazione strumentale, destinando la loro gestione ad ARPA, e ad avviare a proprie spese un monitoraggio per un periodo di sei mesi di IPA e benzo(a)pirene presso una di tali centraline.

Tutto ciò premesso, le Parti al fine di regolare le rispettive obbligazioni in relazione all'utilizzazione ed alla gestione delle suddette centraline,

### STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

#### Articolo 1 - Premesse e allegati

1.1. Le premesse di cui sopra e gli allegati costituiscono elementi integranti ed inscindibili della presente convenzione.


#### Articolo 2 -- Oggetto

2.1 ENI affida ad ARPA, che accetta, la gestione delle suddette quattro centraline, per le finalità di cui in premessa.

2.2 ENI si impegna a predisporre una di tali centraline (denominata ENI-1) per il campionamento sequenziale del PM10, per la successiva analisi del benzo(a)pirene, e per il rilievo in continuo degli IPA totali.

#### Articolo 3 -Obbligazioni di ENI

3.1 In riferimento alla rete di centraline interne ENI si obbliga a :





- 3.1.1 rendere fruibili i dati delle centraline ad ARPA al fine di integrare la gestione della Rete di monitoraggio con le altre reti già gestite da ARPA;
- 3.1.2 affidare a ditta specializzata del settore le attività di manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria delle centraline nonché delle strutture ed apparecchiature accessorie atte a garantire il funzionamento dei sistemi di rilevamento, acquisizione, trasmissione, elaborazione e stampa dati;
- 3.1.3 garantire che la ditta di manutenzione delle centraline rispetti le procedure di manutenzione e di intervento delle stesse già adottate per le reti gestite da ARPA;
- 3.1.4 provvedere al pagamento ad ARPA del corrispettivo, basato sul vigente tariffario regionale di ARPA, per l'elaborazione e la validazione dei dati acquisiti, come definito nel successivo articolo 9;
- 3.1.5 Fornire ad ARPA la formazione ed il supporto atti a consentire la possibilità di acquisire autonomamente i dati delle centraline perimetrali .


3.2 Inoltre, in riferimento al monitoraggio per un periodo di sei mesi del benzo(a)pirene ENI si obbliga a:

- 3.2.1 garantire quanto previsto ai punti 3.1.1/2/3
- 3.2.2 garantire ad ARPA l'accesso quotidiano alla centralina denominata ENI-1 per l'acquisizione dei filtri campionati del PM10 e dei dati di campionamento.
- 3.2.3 garantire la trasmissione ad ARPA dei dati orari dell'analizzatore in continuo di IPA totali, con le stesse modalità di cui sopra o, in subordine, con altra modalità equivalente;
- 3.2.4 provvedere al pagamento ad ARPA del corrispettivo, basato sul vigente tariffario regionale di ARPA, per l'analisi degli IPA e del benzo(a)pirene sui filtri del PM10 campionati per un semestre dalla centralina denominata EN-1, come definito nel successivo articolo 9.

#### **Articolo 4 –Obbligazioni di ARPA**

4.1. A far data dall'adeguamento strumentale e completamento della rete delle 4 centraline interne ad ENI, ARPA si obbliga a provvedere alla gestione delle centraline mediante le seguenti attività:

- a) acquisizione dei dati orari;
- b) analisi, validazione ed elaborazione dei dati;
- c) emissione e trasmissione ad Eni di report mensili.



4.2 ARPA si obbliga a provvedere alla gestione delle centraline, con la diligenza, prudenza e perizia tenute da un soggetto dotato delle specifiche competenze professionali.

4.3 ENI ha diritto in qualsiasi momento di visionare e di chiedere copia dei dati di qualità dell'aria rilevati dalle centraline e di ricevere i report mensili contenenti i relativi risultati.

4.4 In riferimento al monitoraggio per un periodo di sei mesi del benzo(a)pirene, ARPA provvederà al ritiro dei filtri, alle analisi di laboratorio e alla elaborazione dei dati strumentali previsti e che dovranno essere comunicati ad Eni con cadenza mensile.

#### **Articolo 5 - Sicurezza**

5.1 ARPA si impegna a far rispettare al personale che avrà accesso alle centraline l'osservanza della normativa antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro, anche sulla base delle indicazioni e della regolamentazione interna allo stabilimento ENI.

#### **Articolo 6 – Responsabilità**

6.1 ENI consegnerà le chiavi delle centraline della rete interna ad ARPA immediatamente dopo l'adeguamento e la messa in esercizio di ciascuna centralina. Il personale di ENI potrà accedere alle centraline, successivamente alla messa in servizio ed all'affidamento della gestione ad ARPA, dandone preavviso ad ARPA.


6.2 La sostituzione o riparazione di tutte le parti o accessori delle centraline, ivi compresi gli analizzatori stessi, gli impianti installati ed il cabinato, che durante il periodo della presente Convenzione dovessero danneggiarsi o presentare difetti di funzionamento o guasti per cause proprie non collegabili al servizio di gestione, sono a carico di ENI in qualità di spese straordinarie; ARPA si impegna a comunicare tempestivamente ad ENI ogni situazione di danneggiamento, difetto di funzionamento o guasto delle centraline.

#### **Articolo 7 – Durata della Convenzione**

7.1 La presente Convenzione avrà durata di 5 anni, con decorrenza iniziale dalla data di sottoscrizione, e potrà essere tacitamente rinnovata salvo disdetta scritta.

#### **Articolo 8 – Modifiche e comunicazioni**

8.1 Eventuali modifiche della presente Convenzione dovranno essere concordate fra le Parti e dovranno risultare da atto scritto.



8.2 Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione saranno scambiate fra le Parti a mezzo telefax, lettera raccomandata AR o posta certificata.

8.3. Le comunicazioni dirette all'Eni S.p.A. Raffineria di Taranto dovranno essere inviate all'attenzione del Direttore della Raffineria stessa. Le comunicazioni dirette all'ARPA Puglia dovranno essere inviate all'attenzione del Direttore del Dipartimento di Taranto.

#### **Articolo 9 – Corrispettivo per la gestione delle centraline**

9.1 Il corrispettivo per la gestione delle centraline di cui al precedente articolo 4.1 è calcolato, in funzione del numero di centraline e di analizzatori installati, in base al tariffario vigente di ARPA, come riportato in allegato, per un totale di 51.027,00 € (oltre ad IVA, se dovuta) all'anno, in condizioni di regime di tutte le 4 centraline. Tale importo verrà aggiornato periodicamente sulla base del tariffario vigente dell'ARPA.


9.2 Il corrispettivo per il monitoraggio per un periodo di sei mesi del benzo(a)pirene, calcolato in base al tariffario vigente di ARPA come riportato in allegato, è pari a 56.482,90 € (oltre ad IVA, se dovuta).

9.3 ENI corrisponderà ad ARPA il 25% dell'importo annuale previsto al punto 9.1 a far data dall'attivazione della rete interna, e il resto con rate trimestrali, previa emissione da parte di ARPA di apposite specifiche di spesa in funzione del numero di centraline e di analizzatori gestiti. Successivamente a ciascun pagamento ARPA provvederà ad emettere la relativa fattura.

9.4 ENI si impegna inoltre a corrispondere il 25% dell'intero importo di cui al precedente punto 9.2, all'avvio del periodo di sei mesi di monitoraggio di IPA e BaP.

Si impegna inoltre a corrispondere il 50% dell'importo previsto al punto 9.2 alla scadenza del primo trimestre e il conguaglio del restante importo al termine dell'intero periodo di monitoraggio. Successivamente alla presentazione della fattura da parte dell'ARPA, Eni provvederà ad effettuare il relativo pagamento.

Gli importi di cui ai punti 9.1 e 9.2 saranno suscettibili di variazione in caso di aggiornamento periodico del tariffario ARPA.



**Articolo 10 – Foro competente**

10.1 Ogni eventuale controversia relativa alla presente Convenzione in materia di interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione ed in generale alle obbligazioni in essa previste, una volta esperiti senza esito i tentativi di composizione stragiudiziale che le Parti si impegnano comunque a ricercare in via prioritaria, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Taranto.

**Articolo 11 – Rinvio a norme di legge**

11.1 Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione le Parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia.

**Articolo 12 – Registrazione**


12.1 La presente Convenzione è soggetta all'imposta di registro in misura fissa. Tale imposta resterà a carico di ENI.

Bari, 10/9/2010

Per l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente della Puglia

Il Direttore Generale


Prof. Giorgio Assennato



Per ENI S. p.A.

Il Direttore dello Stabilimento di Taranto

Ing. Settimio Carlo Guarrata






Le Parti, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., approvano espressamente le clausole di cui agli artt. 2 (Oggetto), 3 (Obbligazioni di ENI), 4 (Obbligazioni di ARPA), 5 (Sicurezza), 6 (Responsabilità), 7 (Durata della Convenzione), 9 (Corrispettivo per la gestione delle centraline), 10 (Foro competente)

Per l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Puglia

Il Direttore Generale


Prof. Giorgio Assennato



Per ENI S.p.A.

Il Direttore dello Stabilimento di Taranto

Ing. Settimio Carlo Guarrata



#### ALLEGATI

ALLEGATO A - Prospetto costi per la gestione, validazione ed elaborazione dati della rete di monitoraggio industriale di ENI

ALLEGATO B - Prospetto costi del piano di monitoraggio semestrale del benzo(a)pirene

*Q*

**Allegato A - Prospetto costi per la gestione, validazione ed elaborazione dati della rete di monitoraggio industriale di ENI**

Centraline	NOx	SO2	CO	Bicanale	Biorario	IPA tot	BTX (3 analiti)	H2S	NMHC	Mercaptani: 10 analiti
ENI1	1	1		1		1	1	1	1	1
ENI2	1	1	1		1	1	1	1	1	1
ENI3	1	1	1		1	1	1	1	1	1
ENI4	1	1				1	1	1	1	1
<b>TOTALE Analizzatori</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>TOTALE Parametri</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>40</b>
<b>SOMMA</b>										<b>33</b>
										<b>77</b>

VALIDAZIONE DATI *	n. analizzatori	numero dei parametri da validare	minuti/para metro	minuti totali al giorno	costo/minuto (54,80 € / 60 min)	costo giornaliero	costo per un anno di validazione
	33	77	2	154	0,90	138,60	€ 50.689,00
ELABORAZIONE DATI *	N° report annuali	ore/report	costo/ora (€)				
	12	8	54,81				
<b>TOTALE</b>						<b>€ 51.027,00</b>	

\* Il compenso è calcolato a vacanza, secondo le indicazioni del Tariffario Regionale (D.G.R. 829/02) aggiornato al 2010



**Allegato B - Prospetto costi del piano di monitoraggio semestrale del benzo(a)pirene**

VALIDAZIONE DATI *	TIPO ANALIZZATORI		numero dei monitor	minuti/analizzatore	minuti/cabina	costo/minuto (54,80€ / 60 min)	costo giornaliero	costo 6 mesi
	inquinanti							
			1	2	2	0,90	1,80	€ 324,00
Campionamento di Particolato *	matrice / costi	numero di filtri per sito		ore per prelievo	numero di sopralluoghi in sei mesi	costo orario 54,80 € per singolo prelievo	costo chilometrico 0,25 € * 1,5 Km	costo globale
	filtro in fibra di quarzo **	1		1	24	54,81		€ 1.315,00
	costo per spostamenti				24		1,875	€ 45,00
Determinazioni chimico - fisiche	matrice / tipo operazione	totale filtri / analisi					costo unitario	costo globale
	adempimenti amministrativi	180					5,92	€ 1.066,00
	determinazione IPA	180					296,08	€ 53.294,00
ELABORAZIONE DATI *	N° report	1		ore/ report	costo/ora (€)			costo report
				8	54,81			€ 438,50
<b>TOT</b>								<b>€ 56.482,50</b>

\* Il compenso è calcolato a vacanza, secondo le indicazioni del Tariffario Regionale (D,G,R, 829/02) aggiornato al 2010.

\*\* FILTRI da acquistare:  
Fibra di quarzo purissimo  
MARCA WHATMAN  
CAT:NO 1851-047  
FILTRI CIRCOLARI IN FIBRA DI QUARZO DA 47 mm  
GRADE QMA





eni s.p.a. – Downstream & Industrial Operations  
Raffineria di Taranto

---

## **ALLEGATO B**





Sede legale  
Piazzale Enrico Mattei, 1  
00144 Roma  
Tel. +39 06 59821  
eni.com

Prot. RAFTA/DIR/LA/157  
Taranto 31/07/2014

**Spett.le** **ARPA Puglia** - Direzione Scientifica  
Corso Trieste, 27 - 70126 Bari (BA)  
**dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**  
Dipartimento di Taranto - c/o Ospedale Testa  
Contrada Rondinella - 74100 TARANTO  
**dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**

**e p.c.** **ISPRA**  
Via V. Brancati, 48 - 00185 ROMA  
c.a. Ing. Alfredo Pini  
**protocollo.ispra@ispra.legalmail.it**

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare**  
Direzione Salvaguardia Ambientale  
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00144 ROMA  
**aia@pec.minambiente.it**

**PREFETTURA DI TARANTO**  
Via Anfiteatro, 4 - 74123 TARANTO  
**protocollo.prefta@pec.interno.it**

**PROVINCIA DI TARANTO**  
**Settore Ecologia e Ambiente**  
Via Lago di Bolsena, 2 - 74100 TARANTO  
**provincia.taranto@legalmail.it**

**COMUNE DI TARANTO**  
P.zza Castello, 1 - 74100 TARANTO  
**protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it**

**Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Taranto**  
Via Marche s.n.c. - 74100 TARANTO  
**prot.procura.taranto@giustiziacert.it**



**Oggetto: Monitoraggi ambientali – ampliamento strumentale rete ARPA da parte di eni R&M Raffineria di Taranto.**  
**Riscontro alle comunicazioni di ARPA Puglia prot. 33934-32 del 17/06/2014 e prot. 37825-32 del 7/07/2014 -CRA ed alla successiva comunicazione pervenuta a mezzo email in data 23/07/2014.**  
**Nota MATTM prot. DVA-2014- 0021505 del 30/06/2014. Nota ISPRA prot. 028484 del 9/07/2014.**

Con riferimento alle comunicazioni in oggetto, e così come prontamente rappresentato nella Ns precedente email trasmessa al dott. Giua in data 23 LUG 2014, si trasmette in allegato l' "Accordo per l'utilizzazione e la gestione dei n. 21 analizzatori installati da eni presso la rete ARPA" appositamente integrata e revisionata con il supporto delle funzioni competenti di eni per la successiva sottoscrizione della stessa.

Restando a disposizione si coglie l'occasione per inviare Distinti saluti.

**eni spa**  
**Downstream & Industrial Operations**  
**Raffineria di Taranto**  
**Il Direttore**  
**Luca Amoruso**

**ACCORDO PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI N. 21 ANALIZZATORI  
INSTALLATI DA ENI PRESSO LA RETE ARPA (di seguito l' "Accordo")**

Tra

**l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente della Puglia** (nel seguito denominata "ARPA"), con sede in Bari, Viale Trieste 27 e Partita IVA 05830420724 qui rappresentata dal Direttore Generale Prof. Giorgio Assennato

e

**ENI**, con sede legale in Piazzale Enrico Mattei I, 00144 Roma, capitale sociale interamente versato €4.005.358.876,00, C.F. 00484960588 e P. IVA 00905811006 in persona del Direttore della Raffineria di Taranto Ing. Luca Amoruso (nel seguito denominata "eni")  
(di seguito, indicate, congiuntamente, le "Parti", ovvero, disgiuntamente la "Parte")

**PREMESSO CHE**

- a) il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito "AIA") per l'esercizio della Raffineria eni di Taranto, emanato in data 24/05/2010, nel capitolo 7 "**PRESCRIZIONI E VALORI LIMITE DI EMISSIONE**" - paragrafo denominato "*Monitoraggi ambientali*", prescrive l'obbligo in capo al Gestore di "[omissis] implementare, secondo la tempistica e le modalità da concordare con Arpa Puglia, nel Piano di monitoraggio e controllo, un programma di monitoraggio delle ricadute delle emissioni in atmosfera al fine di conseguire i seguenti obiettivi:
1. *integrazione rete civile ARPA e rete industriale ENI;*
  2. *ridefinizione della rete ENI con strumentazione adeguata alle emissioni industriali;*
  3. *ampliamento strumentale della rete ARPA, da collegare alla nuova rete ENI per la gestione degli eventi di inquinamento"* ;
  4. *gestione della rete ENI da parte di ARPA;*
  5. *realizzazione di una stazione specifica per le sostanze odorigene da posizionare presso il pontile ENI"*;
- b) eni in ottemperanza alla prescrizione di cui alla precedente premessa ed in particolare al punto 3 che dispone "*l'ampliamento strumentale della rete ARPA, da collegare alla nuova rete ENI per la gestione degli eventi di inquinamento"*:
- con verbale sottoscritto in data 13 maggio 2013, allegato al presente Accordo, (allegato

- n.1) eni ha consegnato, presso i locali indicati da ARPA, n. 21 Analizzatori di sostanze inquinanti (di seguito "Analizzatori");
- che i suddetti Analizzatori sono stati installati da eni presso le centraline della rete di monitoraggio dell'aria di proprietà di ARPA (di seguito "Centraline rete civile ARPA") ubicate all'esterno dei confini della Raffineria di Taranto;
- c) in ottemperanza alla prescrizione di cui al punto 4 della premessa a) che dispone "*la gestione della rete ENI da parte di ARPA*", in data 10/09/2010, ARPA ed eni hanno stipulato una convenzione (di seguito "Convenzione") per l'utilizzazione e la gestione delle centraline per il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, posizionate all'interno della Raffineria di Taranto (di seguito "Centraline eni"), che prevede una serie di reciproche obbligazioni delle Parti in riferimento alla gestione delle suddette Centraline eni;
- d) la Convenzione non prevede nulla in ordine alle obbligazioni delle Parti, per quanto riguarda gli Analizzatori forniti da eni ed installati nelle Centraline rete civile ARPA, né l'AIA contiene alcuna espressa previsione in relazione alla manutenzione degli stessi;
- e) eni, a fronte di puntuale richiesta da parte di ARPA, e per garantire l'acquisizione dei dati relativi alla qualità dell'aria, si è resa disponibile ad effettuare a propria cura e spese la manutenzione ordinaria e straordinaria degli Analizzatori con le stesse modalità operative e tecniche già poste in essere per la strumentazione delle Centraline della rete civile ARPA;
- f) con il presente Accordo le Parti intendono regolamentare modalità e responsabilità di gestione e manutenzione degli Analizzatori.

Tutto ciò premesso, le Parti al fine di regolare le rispettive obbligazioni in relazione all'utilizzazione ed alla gestione degli Analizzatori forniti da eni ed installati all'interno delle Centraline della rete civile ARPA,

## **STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 - Premesse e allegati**

Le premesse di cui sopra e gli allegati costituiscono parti integranti e sostanziali del presente Accordo.

### **Articolo 2 - Oggetto**

2.1 eni affida ad ARPA, che accetta, gli Analizzatori elencati nel verbale di consegna del 13/5/2013 di cui all'allegato n. 1 del presente Accordo, già installati da eni presso le Centraline della rete civile ARPA in accordo con quanto riportato al punto 3 della premessa a) riguardante "*l'ampliamento strumentale della rete ARPA*" affinché ARPA medesima li utilizzi nell'ambito delle proprie attività di gestione delle

Centraline della rete civile ARPA (di seguito l'Uso").

### **Articolo 3 - Obbligazioni e diritti di eni**

3.1 eni si obbliga a:

3.1.1 farsi carico, per tutta la durata dell'Accordo, della manutenzione ordinaria e straordinaria degli Analizzatori affidando, a una ditta specializzata del settore le suddette attività. Queste ultime saranno affidate da eni a ditta specializzata a seguito di idonea procedura finalizzata all'individuazione del contraente come previsto dalle procedure societarie;

3.1.2 assicurare che la ditta individuata come riportato al precedente articolo 3.3.3, rispetti le procedure di manutenzione e di intervento già adottate per le Centraline della rete civile ARPA.

3.2 eni avrà diritto a:

a) effettuare in qualsiasi momento, e su semplice richiesta, le necessarie verifiche, relative alla corretta utilizzazione degli Analizzatori da parte di ARPA, nonché allo stato di conservazione degli stessi;

b) richiedere la restituzione degli Analizzatori alla scadenza dell'Accordo, con rinuncia esplicita alla loro restituzione immediata prima del termine dello stesso.

c) visionare, in qualsiasi momento e chiedere copia dei dati di qualità dell'aria rilevati dalle Centraline della rete civile ARPA e di ricevere i report mensili contenenti i relativi risultati.

### **Articolo 4 - Obbligazioni di ARPA**

4.1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, ARPA si impegna a:

- provvedere alla gestione degli Analizzatori;

- custodire e conservare gli Analizzatori con la diligenza, prudenza e perizia tenute da un soggetto dotato delle specifiche competenze professionali;

- non servirsene che per l'uso determinato dal presente Accordo;

- non apportare modifiche, addizioni o migliorie agli Analizzatori che pregiudichino la destinazione d'uso ad essi propria, senza il preventivo consenso scritto di eni. In ogni caso non sarà riconosciuto ad ARPA alcun rimborso o indennizzo a qualsivoglia titolo per dette modifiche, addizioni o migliorie;

- comunicare tempestivamente qualsiasi difetto, ovvero fabbisogno manutentivo, eventualmente riscontrati nell'utilizzo degli Analizzatori, a eni, ai riferimenti di cui all'art.3, per coordinarsi con quest'ultima al fine di consentire l'esecuzione degli interventi opportuni;

- informare i terzi in merito alla proprietà degli Analizzatori da parte di eni, comunicando immediatamente a quest'ultima eventuali pretese avanzate con riferimento ad essi;

- non concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento degli Analizzatori, neanche a titolo precario, senza preventiva autorizzazione scritta di eni;

- non cedere ad alcun titolo a terzi i diritti, anche parziali, derivanti dall'Accordo;
- stipulare idonea copertura assicurativa per danni a cose e/o persone che potranno derivare dall'Uso, di cui rimane esclusivamente responsabile;
- assicurare ad eni l'accesso presso i terreni interessati dalla presenza delle Centraline della rete civile ARPA al fine di consentire alla ditta dalla stessa incaricata, l'esecuzione degli interventi di manutenzione;
- tenere manlevata ed indenne eni da qualsiasi danno o pregiudizio a persone o cose che dovesse derivare dall'Uso o a causa di un inadempimento a quanto previsto nel presente Accordo;

4.2 ARPA si impegna a restituire ad eni, alla scadenza dell'Accordo, gli Analizzatori ricevuti nelle condizioni esistenti al momento della consegna fatto salvo il normale deterioramento per l'uso. Al momento della restituzione degli Analizzatori verrà sottoscritto dalle Parti un "Verbale di riconsegna" nel quale si darà reciprocamente atto della corrispondenza dei beni restituiti con quelli ricevuti.

Nessun corrispettivo economico dovrà essere versato da eni ad ARPA per l'attività di gestione dei citati Analizzatori.

#### **Articolo 5 - Sicurezza**

5.1 ARPA ed eni si impegnano a far rispettare, ognuna per le proprie competenze e come previsto per legge, alle persone che avranno accesso alle Centraline della rete civile ARPA ed in relazione alle attività di rispettiva competenza ai sensi del presente Accordo, l'osservanza della normativa antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro.

#### **Articolo 6 – Responsabilità delle Parti**

6.1 eni ha consegnato gli Analizzatori oggetto del presente Accordo ad ARPA in data 13/5/2013 e ha già installato gli stessi presso le Centraline della rete civile ARPA.

6.2 A partire dalla data di consegna, ARPA dichiara:

- a) di aver preso visione degli Analizzatori e di averne constatato lo stato di conservazione e manutenzione e l'idoneità all'Uso;
- b) di accettare gli Analizzatori nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano al momento della consegna, assumendosi la responsabilità di utilizzarli, a far data dalla sottoscrizione del presente Accordo o installazione o collaudo, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2.1 e, in ogni caso, in ottemperanza alle condizioni dell'Accordo.

6.3 ARPA resta l'unica responsabile della rilevazione e dell'elaborazione dei dati oggetto del monitoraggio da parte delle Centraline della rete civile ARPA.



6.4 La sostituzione o riparazione di tutte le parti o accessori degli Analizzatori fornite da eni ed installate all'interno delle Centraline della rete civile ARPA, che durante il periodo di validità del presente Accordo, dovessero danneggiarsi o presentare difetti di funzionamento o guasti per cause proprie non collegabili al servizio di gestione delle Centraline ARPA, sono a carico di eni in qualità di spese straordinarie; ARPA si impegna a comunicare tempestivamente ad eni ogni situazione di danneggiamento, difetto di funzionamento o guasto degli Analizzatori, che ne richiedano la sostituzione in tutto o in parte.

#### **Articolo 7 – Durata dell'Accordo**

7.1 L'Accordo decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso ed avrà durata fino al 10/09/2015.

#### **Articolo 8 – Modifiche e comunicazioni**

8.1 Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere concordate fra le Parti e dovranno risultare da atto scritto.

8.2 Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo saranno scambiate fra le Parti a mezzo telefax, lettera raccomandata AR o posta certificata.

8.3. Le comunicazioni dirette all'eni S.p.A. Raffineria di Taranto dovranno essere inviate all'attenzione del Direttore della Raffineria stessa. Le comunicazioni dirette all'ARPA Puglia dovranno essere inviate all'attenzione del Direttore del Centro Regionale Aria di ARPA.

#### **Articolo 9 - Foro competente**

9.1 Ogni eventuale controversia relativa al presente Accordo in materia di interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione ed in generale alle obbligazioni in essa previste, una volta esperiti senza esito i tentativi di composizione stragiudiziale che le Parti si impegnano comunque a ricercare in via prioritaria, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Taranto.

#### **Articolo 10 - Rinvio a norme di legge**

10.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si applicano le disposizioni previste per legge.

#### **Articolo 10 - Registrazione**

12.1 Il presente accordo è soggetto all'imposta di registro in misura fissa. Tale imposta resterà a carico di eni.

#### **Articolo 11 – Risoluzione dell'Accordo**

Eni potrà risolvere l'Accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c. - con conseguente restituzione anticipata degli

Analizzatori e risarcimento da parte di ARPA dei danni eventualmente subiti da eni - previo preavviso di 7 giorni e mediante comunicazione scritta da inviarsi ad ARPA stessa a mezzo raccomandata A.R., anticipata via fax, nella quale dichiararsi di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, esclusivamente nel caso in cui ARPA utilizzi i predetti Analizzatori per scopi diversi da quello indicato nell'Accordo o consenta a terzi di utilizzarli senza il preventivo consenso scritto di eni.

#### **Articolo 12 – Varie**

Le Parti si danno reciprocamente atto l'Accordo è stato dalle stesse liberamente negoziato in ogni suo patto e clausola, con ciò escludendosi l'applicazione degli articoli 1341 e 1342 c. c..

L'Accordo - redatto in n. 2 (due) esemplari, ognuno dei quali può considerarsi un originale, uno per eni ed uno per ARPA - sostituisce ogni altra pattuizione in ordine a quanto in esso contenuto e prevale comunque su ogni altra intesa con esso incompatibile.



eni s.p.a. – Downstream & Industrial Operations  
Raffineria di Taranto

---

## **ALLEGATO C**

**Picardi Francesco**

---

**Da:** C.R.A.- Aria PEC [aria.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it]  
**Inviato:** martedì 30 settembre 2014 9.32  
**A:** enimtaranto.dir@pec.eni.it  
**Oggetto:** "Atto integrativo Convenzione Arpa ed Eni"  
**Allegati:** 2014.0051935 MANUTENZIONE ANALIZZATORI PROPRIETA' ENI PRESSO  
CENTRALINE ARPA MONITORAGGIO Q. A. - ATTO INTEGRATIVO ARPA ED ENI..pdf

Si invia, in allegato, la nota recante il seguente oggetto:

*"Manutenzione analizzatori di proprietà ENI installati presso centraline ARPA di monitoraggio della qualità dell'aria - Atto integrativo della Convenzione in essere fra ARPA ed ENI"*

Distinti saluti  
Centro Regionale Aria



**ARPA PUGLIA**  
Agenzia regionale per la prevenzione  
e la protezione dell'ambiente

Sede legale  
Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
WWW.ARPA.PUGLIA.IT  
C.F. e P.IVA. 05830420724

**Direzione Scientifica**  
CENTRO REGIONALE ARIA

Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080.5460202

Spett. ENI R&M  
Raffineria di Taranto  
SS. Jonica  
Taranto

**Oggetto: Manutenzione analizzatori di proprietà ENI installati presso centraline ARPA di monitoraggio della qualità dell'aria - atto integrativo della Convenzione in essere fra ARPA ed ENI.**

Si trasmette in allegato documento contenente le nostre proposte di correzione e revisione dell'Accordo per l'utilizzazione e la gestione del n. 21 analizzatori installati da ENI presso la rete ARPA, da Voi trasmesso con nota prot. RAFTA/DIR/LA/157 del 31/07/2014, per la successiva formalizzazione e stipula.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE SCIENTIFICO  
Dott. *Massima Blonda*

IL DIRETTORE GENERALE  
Prof. *Giorgio Asserrato*

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Centro Regionale Aria  
Dott. *Roberto GIUA*

**ACCORDO PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI N: 21 ANALIZZATORI  
INSTALLATI DA ENI PRESSO LA RETE ARPA (di seguito l' "Accordo")**

**Tra**

**l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente della Puglia (nel  
seguito denominata "ARPA"), con sede in Bari, Viale Trieste 27 e Partita IVA  
05830420724 qui rappresentata dal Direttore Generale Prof. Giorgio Assennato**

**e**

**ENI, con sede legale in Piazzale Enrico Mattei 1.....**

**...<Come da precedente documento>...**

**STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 – Premesse e allegati**

**1.1 ...<Come da precedente documento>...**

**Articolo 2 – Oggetto**

**2.1...<Come da precedente documento>...**

**Articolo 3 – Obbligazioni e diritti di ENI**

**3.1 ...<Come da precedente documento>...**

**3.1.1 ...<Come da precedente documento>...**

**3.1.2 assicurare che la ditta individuata come riportato al precedente articolo 3.1.1  
...<Come da precedente documento>...**

**3.2 ENI avrà diritto a:**

- a) ...<Come da precedente documento>...;**
- b) ...<Come da precedente documento>...;**



- c) Visionare e chiedere copia dei dati di qualità dell'aria rilevati dalle Centraline della rete civile ARPA con le modalità già in essere tra ARPA ed ENI

#### Articolo 4 – Obblighi di ARPA

##### 4.1 Con la sottoscrizione del presente accordo, ARPA si impegna a:

- ...<Come da precedente documento>...;
- ...<Come da precedente documento>...;
- ...<Come da precedente documento>...;
- ...<Come da precedente documento>...;
- comunicare tempestivamente qualsiasi difetto, ovvero fabbisogno manutentivo, eventualmente riscontrati nell'utilizzo degli analizzatori alla ditta incaricata della manutenzione, vedi rif. Art. 3, e per conoscenza ad ENI, al fine di consentire l'esecuzione degli interventi opportuni;
- **PERIODO POCO CHIARO, SI PREGA DI SPECIFICARE;**
- ...<Come da precedente documento>...;
- ...<Come da precedente documento>...;
- ...<Come da precedente documento>...;
- ...<Come da precedente documento>...;
- ...<Come da precedente documento>...

##### 4.2 ...<Come da precedente documento>...

#### Articolo 5 – Sicurezza

##### 5.1 ...<Come da precedente documento>...

#### Articolo 6 – Responsabilità delle parti

##### ...<Come da precedente documento>...

#### Articolo 7 – Durata dell'Accordo

7.1 L'Accordo decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso ed avrà durata fino al 10/09/2015 e potrà essere rinnovato previo accordo tra le parti.

#### Articolo 8 – Modifiche e comunicazioni

##### ...<Come da precedente documento>...

**Articolo 9 – Foro competente**

...<Come da precedente documento>....

**Articolo 10 – Rinvio a norme di legge**

...<Come da precedente documento>....

**Articolo 11 – Registrazione**

11.1...<Come da precedente documento>....

**Articolo 12 – Risoluzione dell'Accordo**

12.1...<Come da precedente documento>....

**Articolo 13 – Varie**

13.1...<Come da precedente documento>....



eni s.p.a. – Downstream & Industrial Operations  
Raffineria di Taranto

---

## **ALLEGATO D**



Sede legale  
Piazzale Enrico Mattei, 1  
00144 Roma  
Tel. +39 06 59821  
eni.com

Prot. RAFTA/DIR/LA/189  
Taranto 13/10/2014

**Spett.le**  
**ARPA PUGLIA**  
*Direzione Scientifica*  
Centro Regionale Aria  
Corso Trieste, 27  
70126 BARI  
aria.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

**Oggetto: Eni S.p.A. - Raffineria di Taranto.**  
**Monitoraggi ambientali - ampliamento strumentale rete ARPA da parte di eni Raffineria di Taranto.**  
**Riscontro alla comunicazione ARPA Puglia prot. 0051935-32 del 26/09/2014-CRA.**

Nel fare seguito alla Vostra nota prot. n. 0051935-32 del 26/09/2014-CRA e con riferimento alla ns. prot. RAFTA/DIR/LA/157 del 31/07/2014, Vi trasmettiamo in allegato "l'Accordo per l'utilizzazione e la gestione dei n.21 analizzatori installati da eni presso la rete ARPA", revisionato come indicatoci nella suddetta Vostra. Si precisa, che all'Art. 4.1 - quinto periodo - potendo conferire incarichi alla ditta specializzata solo a fronte di rilascio di apposito Ordine di Lavoro, da parte di eni, si rende necessario che i corrispettivi fabbisogni vengano comunicati preventivamente alla scrivente. Suddetto periodo, pertanto, è stato riformulato con questa precisazione.

Rimaniamo in attesa del vostro cortese riscontro per procedere con la relativa stipula.

Distinti saluti

  
**eni spa**  
**Downstream & Industrial Operations**  
**Raffineria di Taranto**  
**Il Direttore**  
**Luca Amoroso**



**ACCORDO PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI N. 21 ANALIZZATORI  
INSTALLATI DA ENI PRESSO LA RETE ARPA (di seguito l' "Accordo")**

Tra

l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente della Puglia (nel seguito denominata "ARPA"), con sede in Bari, Viale Trieste 27 e Partita IVA 05830420724 qui rappresentata dal Direttore Generale Prof. Giorgio Assennato

e

ENI, con sede legale in Piazzale Enrico Mattei 1, 00144 Roma, capitale sociale interamente versato €4.005.358.876,00, C.F. 00484960588 e P. IVA 00905811006 in persona del Direttore della Raffineria di Taranto Ing. Luca Amoruso (nel seguito denominata "eni")  
(di seguito, indicate, congiuntamente, le "Parti", ovvero, disgiuntamente la "Parte")

**PREMESSO CHE**

- a) il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito "AIA") per l'esercizio della Raffineria eni di Taranto, emanato in data 24/05/2010, nel capitolo 7 "PRESCRIZIONI E VALORI LIMITE DI EMISSIONE" - paragrafo denominato "Monitoraggi ambientali", prescrive l'obbligo in capo al Gestore di "[omissis] implementare, secondo la tempistica e le modalità da concordare con Arpa Puglia, nel Piano di monitoraggio e controllo, un programma di monitoraggio delle ricadute delle emissioni in atmosfera al fine di conseguire i seguenti obiettivi:
1. integrazione rete civile ARPA e rete industriale ENI;
  2. ridefinizione della rete ENI con strumentazione adeguata alle emissioni industriali;
  3. ampliamento strumentale della rete ARPA, da collegare alla nuova rete ENI per la gestione degli eventi di inquinamento";
  4. gestione della rete ENI da parte di ARPA;
  5. realizzazione di una stazione specifica per le sostanze odorigene da posizionare presso il pontile ENI";
- b) eni in ottemperanza alla prescrizione di cui alla precedente premessa ed in particolare al punto 3 che dispone "l'ampliamento strumentale della rete ARPA, da collegare alla nuova rete ENI per la gestione degli eventi di inquinamento":
- con verbale sottoscritto in data 13 maggio 2013, allegato al presente Accordo, (allegato n.1) eni ha consegnato, presso i locali indicati da ARPA, n. 21 Analizzatori di sostanze

- inquinanti (di seguito "Analizzatori");
- che i suddetti Analizzatori sono stati installati da eni presso le centraline della rete di monitoraggio dell'aria di proprietà di ARPA (di seguito "Centraline rete civile ARPA") ubicate all'esterno dei confini della Raffineria di Taranto;
- c) in ottemperanza alla prescrizione di cui al punto 4 della premessa a) che dispone "*la gestione della rete ENI da parte di ARPA*", in data 10/09/2010, ARPA ed eni hanno stipulato una convenzione (di seguito "Convenzione") per l'utilizzazione e la gestione delle centraline per il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, posizionate all'interno della Raffineria di Taranto (di seguito "Centraline eni"), che prevede una serie di reciproche obbligazioni delle Parti in riferimento alla gestione delle suddette Centraline eni;
- d) la Convenzione non prevede nulla in ordine alle obbligazioni delle Parti, per quanto riguarda gli Analizzatori forniti da eni ed installati nelle Centraline rete civile ARPA, né l'AIA contiene alcuna espressa previsione in relazione alla manutenzione degli stessi;
- e) eni, a fronte di puntuale richiesta da parte di ARPA, e per garantire l'acquisizione dei dati relativi alla qualità dell'aria, si è resa disponibile ad effettuare a propria cura e spese la manutenzione ordinaria e straordinaria degli Analizzatori con le stesse modalità operative e tecniche già poste in essere per la strumentazione delle Centraline della rete civile ARPA;
- f) con il presente Accordo le Parti intendono regolamentare modalità e responsabilità di gestione e manutenzione degli Analizzatori.

Tutto ciò premesso, le Parti al fine di regolare le rispettive obbligazioni in relazione all'utilizzazione ed alla gestione degli Analizzatori forniti da eni ed installati all'interno delle Centraline della rete civile ARPA,

## **STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 - Premesse e allegati**

Le premesse di cui sopra e gli allegati costituiscono parti integranti e sostanziali del presente Accordo.

### **Articolo 2 - Oggetto**

2.1 eni affida ad ARPA, che accetta, gli Analizzatori elencati nel verbale di consegna del 13/5/2013 di cui all'allegato n. 1 del presente Accordo, già installati da eni presso le Centraline della rete civile ARPA in accordo con quanto riportato al punto 3 della premessa a) riguardante "*l'ampliamento strumentale della rete ARPA*" affinché ARPA medesima li utilizzi nell'ambito delle proprie attività di gestione delle Centraline della rete civile ARPA (di seguito l'"Uso").



### **Articolo 3 - Obbligazioni e diritti di eni**

3.1 eni si obbliga a:

- 3.1.1 farsi carico, per tutta la durata dell'Accordo, della manutenzione ordinaria e straordinaria degli Analizzatori affidando, a una ditta specializzata del settore le suddette attività. Queste ultime saranno affidate da eni a ditta specializzata a seguito di idonea procedura finalizzata all'individuazione del contraente come previsto dalle procedure societarie;
- 3.1.2 assicurare che la ditta individuata come riportato al precedente articolo 3.1.1, rispetti le procedure di manutenzione e di intervento già adottate per le Centraline della rete civile ARPA.

3.2 eni avrà diritto a:

- a) effettuare in qualsiasi momento, e su semplice richiesta, le necessarie verifiche, relative alla corretta utilizzazione degli Analizzatori da parte di ARPA, nonché allo stato di conservazione degli stessi;
- b) richiedere la restituzione degli Analizzatori alla scadenza dell'Accordo, con rinuncia esplicita alla loro restituzione immediata prima del termine dello stesso.
- c) visionare e chiedere copia dei dati di qualità dell'aria rilevati dalle Centraline della rete civile ARPA con le modalità già in essere tra ARPA ed eni.

### **Articolo 4 - Obbligazioni di ARPA**

4.1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, ARPA si impegna a:

- provvedere alla gestione degli Analizzatori;
- custodire e conservare gli Analizzatori con la diligenza, prudenza e perizia tenute da un soggetto dotato delle specifiche competenze professionali;
- non servirsene che per l'uso determinato dal presente Accordo;
- non apportare modifiche, addizioni o migliorie agli Analizzatori che pregiudichino la destinazione d'uso ad essi propria, senza il preventivo consenso scritto di eni. In ogni caso non sarà riconosciuto ad ARPA alcun rimborso o indennizzo a qualsivoglia titolo per dette modifiche, addizioni o migliorie;
- comunicare tempestivamente a eni qualsiasi difetto, ovvero fabbisogno manutentivo, eventualmente riscontrato nell'utilizzo degli Analizzatori, per l'emissione dei relativi Ordini di Lavoro e consentire l'esecuzione dei relativi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, da parte della ditta specializzata individuata come all'Art. 3.1.1, in conformità alle vigenti procedure societarie che regolamentano l'affidamento di lavori a terzi.
- Fornire informazione, ai soggetti terzi, che i 21 Analizzatori di cui al presente accordo, sono di proprietà di eni. In particolare, ove dovesse rappresentarsi richiesta o qualsivoglia pretesa, relativamente ai suddetti Analizzatori, sarà immediatamente inviata da ARPA ad eni una apposita nota informativa.

- non concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento degli Analizzatori, neanche a titolo precario, senza preventiva autorizzazione scritta di eni;
- non cedere ad alcun titolo a terzi i diritti, anche parziali, derivanti dall'Accordo;
- stipulare idonea copertura assicurativa per danni a cose e/o persone che potranno derivare dall'Uso, di cui rimane esclusivamente responsabile;
- assicurare ad eni l'accesso presso i terreni interessati dalla presenza delle Centraline della rete civile ARPA al fine di consentire alla ditta dalla stessa incaricata, l'esecuzione degli interventi di manutenzione;
- tenere manlevata ed indenne eni da qualsiasi danno o pregiudizio a persone o cose che dovesse derivare dall'Uso o a causa di un inadempimento a quanto previsto nel presente Accordo;

4.2 ARPA si impegna a restituire ad eni, alla scadenza dell'Accordo, gli Analizzatori ricevuti nelle condizioni esistenti al momento della consegna fatto salvo il normale deterioramento per l'uso. Al momento della restituzione degli Analizzatori verrà sottoscritto dalle Parti un "Verbale di riconsegna" nel quale si darà reciprocamente atto della corrispondenza dei beni restituiti con quelli ricevuti.

Nessun corrispettivo economico dovrà essere versato da eni ad ARPA per l'attività di gestione dei citati Analizzatori.

#### **Articolo 5 - Sicurezza**

5.1 ARPA ed eni si impegnano a far rispettare, ognuna per le proprie competenze e come previsto per legge, alle persone che avranno accesso alle Centraline della rete civile ARPA ed in relazione alle attività di rispettiva competenza ai sensi del presente Accordo, l'osservanza della normativa antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro.

#### **Articolo 6 – Responsabilità delle Parti**

6.1 eni ha consegnato gli Analizzatori oggetto del presente Accordo ad ARPA in data 13/5/2013 e ha già installato gli stessi presso le Centraline della rete civile ARPA.

6.2 A partire dalla data di consegna, ARPA dichiara:

- a) di aver preso visione degli Analizzatori e di averne constatato lo stato di conservazione e manutenzione e l'idoneità all'Uso;
- b) di accettare gli Analizzatori nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano al momento della consegna, assumendosi la responsabilità di utilizzarli, a far data dalla sottoscrizione del presente Accordo o installazione o collaudo, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2.1 e, in ogni caso, in ottemperanza alle condizioni dell'Accordo.

6.3 ARPA resta l'unica responsabile della rilevazione e dell'elaborazione dei dati oggetto del monitoraggio da parte delle Centraline della rete civile ARPA.

6.4 La sostituzione o riparazione di tutte le parti o accessori degli Analizzatori fornite da eni ed installate all'interno delle Centraline della rete civile ARPA, che durante il periodo di validità del presente Accordo, dovessero danneggiarsi o presentare difetti di funzionamento o guasti per cause proprie non collegabili al servizio di gestione delle Centraline ARPA, sono a carico di eni in qualità di spese straordinarie; ARPA si impegna a comunicare tempestivamente ad eni ogni situazione di danneggiamento, difetto di funzionamento o guasto degli Analizzatori, che ne richiedano la sostituzione in tutto o in parte.

#### **Articolo 7 – Durata dell'Accordo**

7.1 L'Accordo decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso ed avrà durata fino al 10/09/2015 e potrà essere rinnovato previo accordo tra le parti.

#### **Articolo 8 – Modifiche e comunicazioni**

8.1 Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere concordate fra le Parti e dovranno risultare da atto scritto.

8.2 Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo saranno scambiate fra le Parti a mezzo telefax, lettera raccomandata AR o posta certificata.

8.3. Le comunicazioni dirette all'eni S.p.A. Raffineria di Taranto dovranno essere inviate all'attenzione del Direttore della Raffineria stessa. Le comunicazioni dirette all'ARPA Puglia dovranno essere inviate all'attenzione del Direttore del Centro Regionale Aria di ARPA.

#### **Articolo 9 - Foro competente**

9.1 Ogni eventuale controversia relativa al presente Accordo in materia di interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione ed in generale alle obbligazioni in essa previste, una volta esperiti senza esito i tentativi di composizione stragiudiziale che le Parti si impegnano comunque a ricercare in via prioritaria, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Taranto.

#### **Articolo 10 - Rinvio a norme di legge**

10.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si applicano le disposizioni previste per legge.

#### **Articolo 10 - Registrazione**

12.1 Il presente accordo è soggetto all'imposta di registro in misura fissa. Tale imposta resterà a carico di eni.

### **Articolo 11 – Risoluzione dell'Accordo**

Eni potrà risolvere l'Accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c. - con conseguente restituzione anticipata degli Analizzatori e risarcimento da parte di ARPA dei danni eventualmente subiti da eni - previo preavviso di 7 giorni e mediante comunicazione scritta da inviarsi ad ARPA stessa a mezzo raccomandata A.R., anticipata via fax, nella quale dichiararsi di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, esclusivamente nel caso in cui ARPA utilizzi i predetti Analizzatori per scopi diversi da quello indicato nell'Accordo o consenta a terzi di utilizzarli senza il preventivo consenso scritto di eni.

### **Articolo 12 – Varie**

Le Parti si danno reciprocamente atto l'Accordo è stato dalle stesse liberamente negoziato in ogni suo patto e clausola, con ciò escludendosi l'applicazione degli articoli 1341 e 1342 c. c..

L'Accordo - redatto in n. 2 (due) esemplari, ognuno dei quali può considerarsi un originale, uno per eni ed uno per ARPA - sostituisce ogni altra pattuizione in ordine a quanto in esso contenuto e prevale comunque su ogni altra intesa con esso incompatibile.



eni s.p.a. – Downstream & Industrial Operations  
Raffineria di Taranto

---

## **ALLEGATO E**



ARPA PUGLIA  
Agenzia regionale per la prevenzione  
e la protezione dell'ambiente

Sede legale  
Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080.5460111 Fax 080.5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
C.F. e P.IVA. 05830420724

**Direzione Scientifica**  
CENTRO REGIONALE ARIA

Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080.5460202

PEC: [dir.generale.arpapuglia@pec.nupar.puglia.it](mailto:dir.generale.arpapuglia@pec.nupar.puglia.it)

Spett. ENI R&M  
Raffineria di Taranto  
SS. Jonica  
Taranto  
PEC: [enirmtaranto.dir@pec.eni.it](mailto:enirmtaranto.dir@pec.eni.it)

**Oggetto: Manutenzione analizzatori di proprietà ENI installati presso centraline ARPA di monitoraggio della qualità dell'aria - atto integrativo della Convenzione in essere fra ARPA ed ENI - riscontro nota ENI prot. RAFTA/DIR/LA/189 del 13/10/2014 (registrata con prot. Arpa 56845 del 17/10/2014)**

Si riscontra l'ultima nota vs prot. RAFTA/DIR/LA/189 del 13/10/2014 (registrata con prot. Arpa 56845 del 17/10/2014) per far presente che, per ragioni tecniche, non si ritiene possibile accettare la modifica da Voi proposta in riferimento alla comunicazione alla ditta Incaricata della manutenzione degli analizzatori (art. 4.1 - quinto periodo).

Le procedure di gestione della rete di qualità dell'aria e di gestione dei dati da parte di ARPA richiedono, infatti, un tempestivo intervento di manutenzione in caso di inconvenienti sugli analizzatori, integrati nella rete, che si ritiene non realizzabile con le procedure da voi proposte.

ARPA è disponibile a tenere informata ENI sugli interventi tecnici richiesti e ritenuti necessari, ma ritiene essenziale una interazione diretta con il soggetto incaricato della manutenzione, al fine di garantire un tempo minimo per il ripristino del normale andamento del monitoraggio.

Si propone quindi il seguente testo del quinto periodo dell'art. 4.1: "comunicare tempestivamente qualsiasi difetto, ovvero fabbisogno manutentivo, eventualmente riscontrati nell'utilizzo degli analizzatori, alla ditta incaricata da ENI della manutenzione, ai sensi del prec. art. 3, e per conoscenza ad ENI, al fine di consentire l'esecuzione degli interventi opportuni nel tempo minimo tecnicamente necessario, secondo le modalità amministrative stabilite dal contratto di manutenzione instaurato fra ENI e la ditta stessa".

Si resta in attesa di un celere riscontro per la successiva formalizzazione e stipula dell'accordo.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE SCIENTIFICO  
Dott. Massimo Blonda

IL DIRETTORE GENERALE  
Prof. Giorgio Assennato

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Centro Regionale Aria  
Dott. Roberto GIUA